



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 luglio 2001 (26.07)
(OR. F)**

**10925/01
ADD 5**

**MI 114
SOC 293
FIN 262
ENER 99
TRANS 119
ECO 222
ENV 394
AGRI 164
CONSOM 55**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente : Signor Bernhard ZEPTER, Segretario Generale aggiunto della Commissione europea
Data di ricezione : 18 luglio 2001
Destinatario : Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto : Diciottesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2000)

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione - COM(2001) 309 defin.

All.: COM(2001) 309 defin. (VOLUME VI/VI)



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2001
COM(2001)309 definitivo

VOLUME VI

**DICIOTTESIMA RELAZIONE ANNUALE
SUL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE
DEL DIRITTO COMUNITARIO (2000)**

ALLEGATO V

**SENTENZE DELLA CORTE PRONUNCIATE FINO AL 31 DICEMBRE 2000
E CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO ESECUZIONE**

ALLEGATO VI

**RASSEGNA DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
DA PARTE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NAZIONALI**

ALLEGATO V

Sentenze della Corte pronunciate fino al 31.12.2000

e che

non hanno ancora ricevuto esecuzione

Belgio

Sentenza del 27/9/88, causa C-42/87

Sentenza del 3/5/94, causa C-47/93

Discriminazione in materia di finanziamento pubblico; istruzione superiore di livello non universitario.

Con un decreto, adottato nel marzo 2000, la Comunità francese ha modificato la propria legislazione per conformarla al diritto comunitario. Continuano i contatti con le Autorità belghe sull'effettivo rimborso dei diritti di iscrizione (applicazione della regola di prescrizione, misure di bilancio).

Sentenza del 19/2/91, causa C-375/89

Aiuti in favore di Idealspun / Beaulieu

La Corte di appello di Gand avrebbe confermato, con sentenza del 16 novembre 2000, la sentenza del Tribunale del commercio di Courtrai, che ordinava la restituzione dell'aiuto versato. I servizi della Commissione attendono che le Autorità belghe notifichino ufficialmente tale informazione.

Sentenza del 21/1/99, causa C-207/97

Mancata comunicazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Le Autorità belghe hanno comunicato le informazioni relative all'applicazione dei provvedimenti preannunciati dalle regioni fiamminga et vallona per conformarsi alla sentenza della Corte; detti provvedimenti sono attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 14/9/99, causa C-170/98

Accordi in materia di quote di carico, contenuti nell'accordo bilaterale Belgio-Zaire

I servizi della Commissione ritengono che il protocollo addizionale firmato con il Congo l'8 giugno 1999 ponga termine all'infrazione. La procedura potrà essere formalmente chiusa non appena tale protocollo sarà entrato in vigore.

Sentenza del 14/9/99, causa C-171/98

Accordi in materia di quote di carico, contenuti nell'accordo bilaterale UE/BL-Togo

I servizi della Commissione ritengono che il protocollo addizionale concluso con il Togo il 27 settembre 1999 ponga termine all'infrazione. La procedura potrà essere formalmente chiusa non appena tale protocollo sarà entrato in vigore.

Sentenza del 14/9/99, causa C-201/98

Accordi in materia di quote di carico, contenuti nell'accordo bilaterale Belgio-Paesi CMEAOC

I servizi della Commissione ritengono che gli accordi conclusi con il Senegal, la Costa d'Avorio e il Mali siano stati adeguati correttamente. La pratica potrà essere archiviata non appena i protocolli addizionali saranno entrati in vigore.

Sentenza del 9/3/00, causa C-355/98

Restrizioni nel settore delle imprese di sicurezza privata

È stato promosso il procedimento ex articolo 228. Le Autorità belghe hanno notificato nel novembre 2000 un disegno di legge di modifica, che è attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 18/5/00, causa C-206/98

Regime di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Le Autorità belghe hanno notificato un disegno preliminare di legge recante adeguamento della legislazione relativa al regime di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle direttive europee.

Sentenza del 25/5/00, causa C-307/98

Conformità parziale della legislazione concernente la qualità delle acque di balneazione

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 26/9/00, causa C-478/98

Libera circolazione dei capitali – assunzione di prestiti in DM

I servizi della Commissione prenderanno contatto in un prossimo futuro con le Autorità belghe, per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 16/11/00, causa C-217/99

Etichettatura dei prodotti alimentari

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità belghe per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 30/11/00, causa C-384/99

Servizio universale

Sentenza recente

Germania

Sentenza del 22/10/98, causa C-301/95

Mancata conformità dei provvedimenti di recepimento della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Le Autorità tedesche hanno notificato un disegno di legge; i servizi della Commissione ne attendono l'adozione. È stato deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 228, § 2 del trattato. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità.

Sentenza del 8/6/99, causa C-198/97

Qualità delle acque di balneazione

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Alla fine del dicembre 2000 le Autorità tedesche hanno comunicato alcuni disegni di legge, attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 9/9/99, causa C-102/97

Eliminazione degli oli usati, rigenerazione

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Alla fine del novembre 2000 le Autorità tedesche hanno notificato alcuni disegni di legge, attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 9/9/99, causa C-217/97

Accesso all'informazione

È stato promosso il procedimento ex articolo 228, che segue il suo corso.

Sentenza dell'11/11/99, causa C-184/97

Mancata comunicazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento causato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità tedesche per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 15/6/00, causa C-348/97

Mancata riscossione e mancato versamento delle risorse proprie per burro proveniente dai Paesi Bassi.

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità tedesche per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Grecia

Sentenza del 7/4/92, causa C-45/91

Rifiuti urbani a Creta

La Repubblica ellenica non ha applicato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte. La Commissione continua a reclamare il pagamento della penale, di cui è stata versata la prima rata, corrispondente al periodo compreso fra il 4 luglio e il 30 settembre 2000.

Sentenza del 22/10/97, causa C-375/95

Tassazione delle autovetture d'occasione

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso.

Le Autorità greche hanno notificato un disegno di legge attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza dell'11/6/98, causa C-232/95

Inquinamento del lago Vegoritis, sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso

Le Autorità greche hanno presentato progetti di programmi elaborati per conformarsi alla sentenza della Corte; i servizi della Commissione ne attendono l'adozione.

Sentenza del 15/10/98, causa C-385/97

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/118/CE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari di carni fresche e di carni di volatili da cortile

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso

Sentenza del 28/10/99, causa C-187/98

Parità di trattamento tra gli uomini e donne in materia di sicurezza sociale

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 16/12/99, causa C-137/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 96/43/CEE, che modifica la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi

È stato promosso il procedimento ex articolo 228, che segue il suo corso.

Sentenza del 13/4/00, causa C-123/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 25/5/00, causa C-384/97

Mancata comunicazione dei programmi de riduzione dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità elleniche per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 15/6/00, causa C-470/98

Finanziamento delle ispezioni veterinarie per i prodotti di origine agricola provenienti da paesi terzi

I servizi della Commissione prenderanno prossimamente contatto con le Autorità elleniche per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 19/10/00, causa C-216/98

Prezzo dei tabacchi lavorati.

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità elleniche per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 16/11/00, causa C-214/98

Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche

Sentenza recente

Sentenza del 14/12/00, causa C-457/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

Sentenza recente

Spagna.

Sentenza del 22/3/94, causa C-375/92

Restrizioni alla libera prestazione dei servizi di guida turistica

Le Autorità spagnole hanno comunicato le modifiche apportate agli atti legislativi. I servizi della Commissione ne attendono l'adozione definitiva.

Sentenza del 12/2/98, causa C-92/96

Inadeguata applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 76/160/CEE del Consiglio, concernente la qualità delle acque di balneazione, per quanto riguarda le acque interne

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso.

Le Autorità spagnole hanno notificato una risposta al parere motivato, contenente dati sostanziali, che è attualmente allo studio nei servizi della Commissione.

Sentenza del 25/11/98, causa C-214/96

Inadeguata applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (articolo 7: programmi di riduzione dell'inquinamento)

I documenti notificati dalle Autorità spagnole hanno richiesto un esame e indagini supplementari da parte dei servizi della Commissione.

Sentenza del 13/4/00, causa C-274/98

Mancata elaborazione dei programmi previsti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità spagnole per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. La risposta delle Autorità spagnole è attualmente allo studio nei servizi della Commissione.

Sentenza del 23/11/00, causa C-421/98

Mancata conformità della legislazione spagnola relativa al riconoscimento reciproco dei diplomi di architetto (limitazione del campo di attività)

Sentenza recente

Francia

Sentenza dell'11/6/91, causa C-64/88

Pesca: inadeguato controllo del rispetto delle misure tecniche di conservazione

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso.

Le Autorità francesi hanno risposto al parere motivato complementare che era stato inviato loro. La risposta è attualmente allo studio nei servizi della Commissione.

Sentenza del 13/3/97, causa C-197/96

Lavoro notturno delle donne

Con ordinanza del 7 dicembre 2000 la Corte ha deciso di prorogare la sospensione della procedura, per permettere alla Francia di conformare la propria legislazione alla direttiva, conformandosi così alla sentenza. La sospensione è concessa fino al 30 dicembre 2001.

Sentenza del 9/12/97, causa C-265/95

Ostacoli all'importazione di fragole provenienti dalla Spagna

I servizi della Commissione stanno esaminando la pratica, per appurare se la sentenza della Corte esiga altri provvedimenti esecutivi.

Sentenza del 15/10/98, causa C-284/97

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/40/CEE, che modifica la direttiva 81/852/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso.

La pratica evolve favorevolmente; sono stati presi provvedimenti legislativi. L'atto che recepisce il disposto della direttiva 93/40/CEE dovrebbe essere adottato nella primavera del 2001.

Sentenza del 22/10/98, causa C-184/96

Preparati a base di foie gras

Il 21.12.2000 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale francese un decreto che istituisce una clausola di riconoscimento reciproco nella normativa francese sul foie gras. La pratica sarà archiviata in un prossimo futuro.

Sentenza del 18/3/99, causa C-166/97

Estuario della Senna, superficie insufficiente classificata come ZPS et regime di protezione incompleto

La pratica evolve favorevolmente.

I provvedimenti esecutivi della sentenza sono stati presi e vengono attuati progressivamente.

Sentenza del 19/5/99, causa C-225/97

Recepimento inadeguato della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (ricorso)

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza dell'8/7/99, causa C-354/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 96/97/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso.

Sentenza del 25/11/99, causa C-96/98

Deteriorazione del Marais Poitevin

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 16/12/99, causa C-239/98

Recepimento non conforme delle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE del Consiglio, concernenti rispettivamente l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e l'assicurazione diretta sulla vita (terze direttive assicurazioni)

È stato promosso il procedimento ex articolo 228, che segue il suo corso.

Il senato ha adottato in prima lettura un disegno di legge. Il termine per l'applicazione da parte delle casse mutue resta fissato al 1. gennaio 2003, mentre le terze direttive avrebbero dovuto essere recepite nel diritto francese nel 1994.

Sentenza del 15/2/00, causa C-34/98

Contributo per il rimborso del debito sociale e lavoratori frontalieri

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 15/2/00, causa C-169/98

Applicazione del contributo sociale generalizzato ai lavoratori frontalieri

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 23/3/00, causa C-327/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Le Autorità francesi hanno comunicato un disegno di legge che è attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 6/4/00, causa C-256/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche

È stato promosso il procedimento ex articolo 228, che segue il suo corso.

Sentenza del 15/5/00, causa C-296/98

Incompatibilità del codice francese delle assicurazioni con le direttive "vita" et "non vita"

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Le Autorità francesi hanno comunicato alcuni disegni di legge; i servizi della Commissione ne attendono l'adozione.

Sentenza del 18/5/00, causa C-45/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/33/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità francesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza dell'8/6/00, causa C-46/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/104/CEE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 13/7/00, causa C-160/99

Cabotaggio marittimo

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità francesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

L'11.12.2000 le Autorità francesi hanno notificato un disegno di legge che è all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 12/9/00, causa C-276/97

Non assoggettamento all'IVA dei pedaggi autostradali

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità francesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 26/9/00, causa C-225/98

Appalti pubblici di lavori - edifici scolastici nella Regione Nord-Pas-de-Calais

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità francesi per appurare quali provvedimenti possano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 26/9/00, causa C-23/99

Sequestro di pezzi di ricambio in transito – Proprietà industriale dei disegni e dei modelli - Problema delle merci usurpative

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità francesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.
La pratica evolve favorevolmente

Sentenza del 5/10/00, causa C-16/98

Appalti pubblici di lavori - MPTSE - SDE - Vandea

I servizi della Commissione esaminano la pratica per appurare se la sentenza della Corte richieda provvedimenti esecutivi.

Sentenza del 23/11/00, causa C-319/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi

Sentenza recente

Sentenza del 23/11/00, causa C-320/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

Sentenza recente

Sentenza del 7/12/00, causa C-374/98

Mancata classificazione come ZPS e insufficienza dei provvedimenti speciali di conservazione nei siti di Vingrau e Tautavel (Pirenei orientali)

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità francesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 7/12/00, causa C-38/99

Date di apertura e di chiusura della caccia non conformi al disposto della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Sentenza recente

Sentenza del 14/12/00, causa C-55/99

Procedimento obbligatorio di registrazione presso l'Agencia del farmaco dei reagenti destinati ai laboratori di analisi di biologia medica

Sentenza recente

Irlanda

Sentenza del 21/9/99, causa C-392/96

Mancata conformità della legislazione irlandese con varie disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Le Autorità irlandesi hanno trasmesso una risposta che è attualmente allo studio nei servizi della Commissione

Sentenza del 12/10/99, causa C-213/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale

Il procedimento segue il suo corso normale

Da contatti informali con lo Stato membro risulta che il testo del "*Copyright and Related Rights Bill*" è stato adottato dal Parlamento irlandese.

I servizi della Commissione sono in attesa della firma del "*Commencement Order*" e della comunicazione ufficiale di tali atti legislativi.

Sentenza del 25/11/99, causa C-212/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 93/83/CEE del Consiglio per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

Da contatti informali con lo Stato membro risulta che il testo del "*Copyright and Related Rights Bill*" è stato adottato dal Parlamento irlandese.

I servizi della Commissione sono in attesa della firma del "*Commencement Order*" e della comunicazione ufficiale di tali atti legislativi..

Sentenza dell'8/6/00, causa C-190/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 96/43/CE, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale

Le Autorità irlandesi hanno adottato provvedimenti legislativi per rendere esecutiva la sentenza della Corte. La pratica sarà archiviata in un prossimo futuro.

Sentenza del 12/9/00, causa C-358/97

Non assoggettamento all'IVA dei pedaggi delle infrastrutture stradali

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità irlandesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 26/9/00, causa C-408/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada e della direttiva 96/86 che la adegua al progresso tecnico

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità irlandesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 14/12/00, causa C-347/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 95/50/CE sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

Sentenza recente

Sentenza dell'1/6/95, causa C-40/93

Accesso alla professione di dentista

Le Autorità italiane hanno notificato il decreto relativo all'organizzazione della prova di idoneità. I servizi della Commissione sono in attesa di una relazione particolareggiata sull'effettivo svolgimento di tale prova e dell'adozione della direttiva SLIM.

Sentenza del 29/2/96, causa C-307/94

Mancata comunicazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico

La pratica prosegue favorevolmente. È stato promosso il procedimento ex articolo 228 e si sono svolte discussioni con lo Stato membro; le difficoltà residue sono in via di soluzione in relazione con la modifica della precitata direttiva, di cui si attende l'adozione in un prossimo futuro.

Sentenza del 29/1/98, causa C-280/95

Mancata esecuzione della decisione no. 93/496/CEE del 9 giugno 1993, relativa all'obbligo di recuperare gli sgravi fiscali concessi per il 1992 agli autotrasportatori professionisti

Un disegno di legge è stato presentato al Parlamento italiano. Ai servizi della Commissione non ne è stata comunicata l'adozione. È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza dell'1/10/98, causa C-285/96

Inadeguata applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (articolo 7: programmi di riduzione dell'inquinamento)

Le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione un pacchetto di provvedimenti destinati a rendere esecutiva la sentenza della Corte, che sono all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 25/3/99, causa C-112/97

Divieto di installare apparecchi a gas conformi alla direttiva 90/396/CEE

A seguito dell'avvio della procedura ex articolo 228, le Autorità italiane hanno comunicato alcuni provvedimenti regolamentari.

I criteri previsti nel nuovo testo in materia di apertura di ventilazione dei locali nei quali devono essere installati tali generatori di calore, sono stati giudicati sproporzionati e tali da poter ostacolare l'impianto di

detti apparecchi. È stata di conseguenza inviata allo Stato membro una lettera complementare di costituzione in mora. I servizi della Commissione stanno esaminando gli elementi della risposta dello Stato membro.

Sentenza del 9/11/99, causa C-365/97

Rifiuti vallone San Rocco

Le Autorità italiane hanno notificato in novembre una pratica sostanziale, attualmente allo studio nei servizi della Commissione

Sentenza dell'11/11/99, causa C-315/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 95/21/CE del Consiglio, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri

I provvedimenti annunciati dalle Autorità italiane non sono pervenuti ai servizi della Commissione, che ha deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 228 § 2 del Trattato. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità.

Sentenza del 9/3/00, causa C-358/98

Ostacoli legislativi alla libera prestazione dei servizi di pulizia

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Le Autorità italiane hanno notificato i provvedimenti atti a rendere esecutiva la sentenza della Corte; la pratica sarà pertanto archiviata in un prossimo futuro.

Sentenza del 9/3/00, causa C-386/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali esecutivi della direttiva 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità italiane per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte. Non sono stati notificati disegni di legge ed è stato quindi promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 23/5/00, causa C-58/99

Restrizioni concernenti gli investimenti esteri nel capitale di imprese privatizzate

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità italiane per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

La risposta delle Autorità italiane est all'esame.

Sentenza del 25/5/00, causa C-424/98

Applicazione incorretta delle direttive sul diritto di stabilimento dei pensionati, degli studenti e delle altre persone che non espletano attività lavorative

I servizi della Commissione esaminano la conformità del decreto legislativo n. 358, recante modifica del decreto legislativo n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE.

Sentenza dell'8/6/00, causa C-264/99

Ostacoli legislativi all'attività di spedizioniere

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità italiane per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 30/11/00, causa C-422/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 97/51/CE, che modifica la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni

Sentenza recente

Sentenza del 7/12/00, causa C-395/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 96/51/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, e della direttiva 96/93/CE del Consiglio, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale

Sentenza recente

Sentenza del 7/12/00, causa C-423/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale

Sentenza recente

Lussemburgo

Sentenza dell'11/6/98, causa C-206/96

Mancata adozione dei programmi di riduzione dell'inquinamento per quanto riguarda 99 sostanze comprese nell'elenco II dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità

Le Autorità lussemburghesi hanno notificato una relazione sostanziale sullo stato di avanzamento dei lavori in corso, destinati a garantire che la sentenza sia resa esecutiva; la relazione è attualmente all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 14/9/99, causa C-202/98

Accordi in materia di quote di carico, contenuti nell'accordo bilaterale Lussemburgo-Paesi del CMEAOC

Il procedimento ex articolo 228 segue il suo corso

Sentenza del 21/10/99, causa C-430/98

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/45/CEE del Consiglio riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

Le Autorità lussemburghesi hanno comunicato alcuni provvedimenti di recepimento, che sono all'esame nei servizi della Commissione.

Sentenza del 16/12/99, causa C-47/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/33/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità lussemburghesi al fine di conoscere i provvedimenti che intendono adottare per conformarsi alla sentenza della Corte. Dette Autorità hanno comunicato uno scadenziario preciso dell'adozione di atti legislativi; i servizi della Commissione ne attendono l'adozione.

Sentenza del 16/12/99, causa C-138/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 94/56/CE del Consiglio, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile

È stato promosso il procedimento ex articolo 228.

Sentenza del 13/4/00, causa C-348/99

Mancata comunicazione dei provvedimenti nazionali di recepimento della direttiva 96/9/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità lussemburghesi al fine di conoscere i provvedimenti che intendono adottare per conformarsi alla sentenza della Corte.

Paesi Bassi

Sentenza del 19/5/98, causa C-3/96

Mancato rispetto dell'obbligo di designare zone di protezione speciale, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

La pratica evolve favorevolmente

Austria

Sentenza del 26/9/00, causa C-205/98

Aumento dei Pedaggi sull'autostrada del Brennero

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità austriache per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Portogallo

Sentenza del 21/1/99, causa C-150/97

Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

La pratica evolve favorevolmente

Gli ultimi provvedimenti de recepimento saranno pubblicati in un prossimo futuro.

Sentenza del 4/7/00, causa C-62/98

Accordi in materia di quote di carico, contenuti nell'accordo bilaterale Portogallo-Paesi CMEAOC

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità portoghesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 4/7/00, causa C-84/98

Accordi in materia di quote di carico, contenuti nell'accordo bilaterale Portogallo - Jugoslavia

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità portoghesi per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 13/7/00, causa C-261/98

Inadeguata applicazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (articolo 7: programmi di riduzione dell'inquinamento)

Le Autorità portoghesi hanno notificato relazioni sull'identificazione e il monitoraggio delle 99 sostanze comprese nell'elenco II dell'allegato alla direttiva precedentemente citata. Tali informazioni sono all'esame; i servizi della Commissione hanno dovuto procedere ad uno studio e far eseguire indagini supplementari.

Sentenza del 12/12/00, causa C-435/99

Mancato rispetto dell'obbligo di comunicare le informazioni previste dall'articolo 2, § 1 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente

Sentenza recente

Regno Unito:

Sentenza del 14/7/93, causa C-56/90

Qualità delle acque di Blackpool e Southport

È stato deciso di adire la Corte a norma dell'articolo 228, § 2 del trattato CE. Il ricorso è accompagnato da una domanda di penalità.

Sentenza del 12/9/00, causa C-359/97

Non assoggettamento all'IVA dei pedaggi autostradali

I servizi della Commissione hanno preso contatto con le Autorità del Regno Unito per appurare quali provvedimenti intendano prendere per conformarsi alla sentenza della Corte.

Sentenza del 7/12/00, causa C-69/99

Mancata conformità della legislazione relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Sentenza recente

ALLEGATO VI

RASSEGNA DELL'APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE NAZIONALI

1. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 234 CE ¹

Nel corso del 2000 sono pervenute alla Corte di giustizia delle Comunità europee (in appresso «Corte di giustizia») 224 domande di pronuncia pregiudiziale proposte da organi giurisdizionali nazionali che hanno incontrato difficoltà nell'interpretazione del diritto comunitario o hanno avuto dubbi sulla validità di un determinato atto comunitario.

Le domande di pronuncia pregiudiziale sono pubblicate integralmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* secondo l'ordine con cui vengono iscritte nel ruolo della Cancelleria della Corte di giustizia. La tabella seguente riepiloga il numero di questioni per Stato membro negli ultimi undici anni².

2. EVOLUZIONE DEL NUMERO DI QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER STATO MEMBRO

	Anno										
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Belgio	17	17	16	22	19	14	30	19	12	13	15
Danimarca	5	2	3	7	4	8	4	7	7	3	3
Germania	34	50	62	57	44	51	66	46	49	49	47
Grecia	2	2	1	5	-	10	4	2	5	3	3
Spagna	6	4	5	7	13	10	6	9	55	4	5
Francia	21	24	15	22	36	43	24	10	16	17	12
Irlanda	4	1	-	1	2	3	-	1	3	2	2
Italia	25	18	22	24	46	58	70	50	39	43	50
Lussemburgo	4	2	1	1	1	2	2	3	2	4	-
Paesi Bassi	9	17	18	43	13	19	10	24	21	23	12
Austria						2	6	35	16	56	31
Portogallo	2	3	1	3	1	5	6	2	7	7	8
Finlandia						-	3	6	2	4	5
Svezia						6	4	7	6	5	4
Regno Unito	12	13	15	12	24	20	21	18	24	22	26
Benelux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Totale	142	186	162	204	203	251	256	239	264	255	224

¹ Seguendo la prassi della Corte di giustizia, nelle pagine seguenti la Commissione citerà gli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea nel seguente modo: gli articoli del trattato nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (1° maggio 1999) sono citati col loro numero seguito dalle parole "del trattato CE"; gli articoli del trattato nel testo in vigore dopo il 1° maggio 1999 sono citati col loro numero seguito da "CE".

² Le quattro relazioni precedenti sono state pubblicate nella GU C 332 del 3.11.1997, pag. 198, nella GU C 250 del 10.8.1998, pag. 195, nella GU C 354 del 7.12.1999, pag. 182 e nella GU C 30 del 30.1.2001, pag. 192.

Dopo l'aumento verificatosi all'indomani delle adesioni del 1995, il numero dei rinvii pregiudiziali si è mantenuto abbastanza stabile. Va segnalato che la Corte di giustizia del Benelux ha chiesto - per la prima volta - alla Corte comunitaria una pronuncia pregiudiziale per la definizione di una causa in materia di marchi¹. Nella sentenza *Parfums Christian Dior*², la Corte comunitaria di giustizia aveva infatti dichiarato che, poiché la Corte di giustizia del Benelux ha il compito di garantire l'uniforme applicazione delle norme giuridiche comuni ai tre Stati del Benelux e poiché il procedimento che si svolge dinanzi ad esse costituisce un incidente nell'ambito delle cause pendenti dinanzi ai giudici nazionali, alla Corte del Benelux deve essere riconosciuta la facoltà di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte comunitaria, ai sensi dell'articolo 234 CE.

Tutte le giurisdizioni degli Stati membri, eccettuato il Lussemburgo, hanno presentato domande pregiudiziali. I 224 rinvii pregiudiziali rappresentano il 44,5 % dei 503 procedimenti instaurati dinanzi alla Corte nel 2000. La tabella seguente riporta per ciascuno Stato membro il numero di questioni proposte dai supremi organi giurisdizionali, nonché la denominazione esatta di questi ultimi.

Numero di questioni pregiudiziali poste nel 2000 dalle supreme autorità giurisdizionali degli Stati membri e loro denominazione

Belgio	Cour de cassation	1
Danimarca	Højesteret	1
Germania	Bundesgerichtshof	7
	Bundesverwaltungsgericht	4
	Bundesfinanzhof	5
	Bundessozialgericht	1
Grecia	-	-
Spagna	Tribunal Supremo	1
Francia	Cour de cassation	3
	Conseil d'État	1
Irlanda	Supreme Court	1
Italia	Corte suprema di cassazione	2
	Consiglio di Stato	4
Lussemburgo	-	-
Paesi Bassi	Raad van State	5
	Hoge Raad	6
Austria	Oberster Gerichtshof	7
	Bundesvergabeamt	
	Verwaltungsgerichtshof	1

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie contro Bureau Benelux des Marques, attualmente pendente (GU C 247 del 26.8.2000, pag. 25).

² Sentenza della Corte del 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, causa C-337/95, Racc. 1997, pag. I-6013.

	Vergabekontrollsenat	4
	Verfassungsgerichtshof	2
		1
Portogallo	Supremo Tribunal Administrativo	5
Finlandia	Korkein Hallinto-oikeus	2
Svezia	Regeringsrätten	2
Regno Unito	Court of Appeal	4
(Benelux)	Cour de justice / Gerechtshof	1

2. Sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni nazionali e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo

2.1. Introduzione

Dall'analisi che segue si può desumere in che misura gli organi giurisdizionali degli Stati membri e la Corte europea dei diritti dell'uomo abbiano tenuto conto del diritto comunitario. Contrariamente agli anni passati, la presente analisi non si limita più alle decisioni pronunciate dai supremi organi giurisdizionali nazionali poiché i giudici nazionali sono invitati ad applicare, in quanto giudici di diritto comune, le disposizioni pertinenti del diritto comunitario fin dal primo grado del giudizio.

Nel redigere la presente relazione, la Commissione si è avvalsa, come in passato, dei dati raccolti dal Servizio ricerca e documentazione e dal Servizio informatico della Corte di giustizia. Giova ricordare che ogni anno il Servizio ricerca e documentazione della Corte di giustizia esamina circa 1200 decisioni giudiziarie nazionali attinenti al diritto comunitario.

2.2. Oggetto delle ricerche

Le ricerche, che riguardano le decisioni pronunciate o pubblicate per la prima volta nel corso del 2000, si sono basate sui seguenti quesiti:

- a. i. Se un organo giurisdizionale, le cui decisioni non siano impugnabili, si sia astenuto dal rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiederle l'interpretazione di una norma di diritto comunitario la cui interpretazione non sia manifestamente chiara.
- ii. Se meritino di essere segnalate altre decisioni aventi attinenza con un rinvio pregiudiziale.
- b. Se, contrariamente al principio enunciato nella causa 314/85 *Foto-Frost*¹ un organo giurisdizionale abbia accertato l'invalidità di un atto emanato da un'istituzione comunitaria.
- c. Se vi siano state decisioni giudiziarie che meritano di essere menzionate in quanto esemplari o in controtendenza.

¹ Sentenza della Corte del 22 ottobre 1987, *Foto-Frost*, 314/85, Racc. pag. 4199.

- d. Se vi siano state decisioni interessanti in applicazione delle sentenze *Francovich*, *Factortame* et *Brasserie du Pêcheur*.

2.3. *Primo quesito*

2.3.1. Omesso rinvio pregiudiziale

In **Germania**, il Bundesverwaltungsgericht¹ (Tribunale amministrativo federale), senza rinviare la causa alla Corte di giustizia, ha statuito che la normativa tedesca che prescrive un'autorizzazione preventiva per tutti i cittadini germanici di sesso maschile in età compresa fra i 17 e i 25 anni che prevedono di lasciare il territorio nazionale per un periodo di oltre 3 mesi² è conforme al diritto comunitario. Il Bundesverwaltungsgericht era stato adito da un cittadino tedesco, dottorando dell'università di Oxford, il quale era stato convocato in patria dopo il compimento del 25° anno, per effettuare il servizio civile sostitutivo del servizio militare. Il ricorrente aveva infatti cominciato gli studi senza aver chiesto la suddetta autorizzazione preventiva. In base alla normativa tedesca, l'inosservanza di questo requisito consente alle autorità di convocare in patria i cittadini tedeschi soggetti all'obbligo del servizio militare o del servizio civile sostitutivo dopo il compimento del 25° anno di età³. Il supremo giudice amministrativo ha statuito che l'autorizzazione preventiva, in quanto restrizione imposta dalla politica di difesa, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8 A del trattato CE (divenuto, in seguito alla modifica del trattato, l'attuale articolo 18 CE) che garantisce ai cittadini dell'Unione europea il diritto di circolare liberamente sul territorio degli Stati membri. Il Bundesverwaltungsgericht ha precisato che, nell'ambito del trattato di Maastricht, che era applicabile alla fattispecie nel momento della convocazione del ricorrente, la politica estera e di sicurezza comune (e più particolarmente la politica di difesa) non erano state ancora inserite fra le competenze sovranazionali delle Comunità europee e che la cooperazione restava materia di competenza intergovernativa. Il Bundesverwaltungsgericht ne trae la conclusione che le questioni di difesa e di sicurezza nazionale, come pure quelle che si ricollegano al funzionamento e alla struttura delle forze armate, sono di competenza degli Stati membri. Il Bundesverwaltungsgericht ha inoltre rilevato che, se l'articolo 8 A del trattato CE dovesse essere interpretato come pretende il ricorrente, tutti i cittadini soggetti agli obblighi di leva potrebbero sfuggire, senza incorrere in alcuna sanzione, all'obbligo di prestare servizio nazionale semplicemente cambiando residenza e stabilendosi in un altro Stato membro della Comunità. La suprema giurisdizione amministrativa tedesca ha quindi ritenuto che questa sua giurisprudenza sia conforme alla sentenza pronunciata alla Corte di giustizia nella causa *Sirdar*⁴. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, infatti, detta causa riguardava esclusivamente l'accesso delle donne all'esercito professionale, situazione che non è comparabile a quella dell'autorizzazione di soggiorni all'estero, il cui scopo è di garantire l'adempimento dell'obbligo generale di prestare servizio militare. Ammesso e non concesso che l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione rientri nel campo di applicazione dell'articolo 8 A del trattato CE, esso risulta comunque giustificato da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e salute pubblica che sono previsti in particolare dagli articoli 48, paragrafo 3

¹ Bundesverwaltungsgericht, sentenza del 10 novembre 1999, 6 C 30/98, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 110, 40.

² Cfr. l'art. 3, § 2, del Wehrpflichtgesetz (legge sul servizio militare obbligatorio).

³ Cfr. l'art. 24, § 1, punto 3, del Zivildienstgesetz (legge sul servizio civile sostitutivo).

⁴ Sentenza della Corte del 26 ottobre 1999, C-273/97, *Sirdar*, Racc. 1999, pag. I-7403. Va osservato che la sentenza Bundesverwaltungsgericht è stata resa prima della sentenza della Corte dell'11 gennaio 2000, C-285/98, *Kreil*, Racc. 2000, pag. I-69.

e 56, paragrafo 1, del trattato CE (divenuti, dopo il trattato di Amsterdam, rispettivamente articoli 39, paragrafo 3, e 46, paragrafo 1, CE) e che costituiscono limitazioni e condizioni contemplate dall'articolo 8 A. Inoltre, per il Bundesverwaltungsgericht, il requisito dell'autorizzazione non è in contrasto con l'articolo 6, primo comma del trattato CE (divenuto art. 12, par. 1, CE) poiché l'obbligo militare non rientra nel campo di applicazione del trattato ed anche perché il trattamento differenziato degli uomini assoggettati all'obbligo del servizio militare, rispetto alle donne, agli stranieri e a chi è riconosciuto inabile al servizio militare, è giustificato da ragioni obiettive. Infine, il Bundesverwaltungsgericht ha dichiarato di non essere tenuto a rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia poiché, nel caso sottoposto, la corretta applicazione del diritto comunitario era del tutto evidente e non lasciava alcun margine di dubbio.

In **Francia**, il Conseil d'Etat, adito in primo e ultimo grado con un ricorso per eccesso di potere promosso da taluni laboratori farmaceutici contro certi decreti che avevano modificato il prezzo delle specialità farmaceutiche, in una sentenza del 28 luglio 2000¹, basata sulla teoria dell'“acte clair” ha deciso di non rivolgere alcun quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia. I ricorrenti sostenevano, in sostanza, l'incompatibilità del meccanismo di fissazione dei prezzi (art. L.62-38 del Code de la Santé publique), sul fondamento del quale erano stati emanati i decreti impugnati) con, in particolare, l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 6 della direttiva 89/105.CEE (fissazione dei prezzi)². Più specificamente, i ricorrenti contestavano alle autorità competenti la facoltà di fissare in qualsiasi momento il prezzo dei medicinali da rimborsare, prescindendo da una domanda preventiva delle imprese interessate. Il commissario del governo aveva però sottolineato, nelle sue conclusioni, che la alta corte amministrativa si era "trovata in imbarazzo" nell'applicare l'articolo L.162-38 del Code de la santé publique, e aveva, di conseguenza, proposto di chiedere alla Corte di giustizia comunitaria un giudizio sulla compatibilità di tale norma col diritto comunitario. Il Conseil d'Etat, ritenendo che la direttiva abbia una sfera di applicazione limitata, ha peraltro disatteso il motivo fondato sull'incompatibilità dell'articolo L.162-38 del Codice con gli obiettivi chiaramente indicati dall'articolo 2 della direttiva comunitaria senza rivolgere alla Corte di giustizia un quesito pregiudiziale. A questo proposito, il Consiglio di Stato francese ha rilevato che né le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 89/105 né quelle del suo articolo 6 portano necessariamente a concludere che la decisione di modificare il prezzo di vendita al pubblico di una specialità farmaceutica descritta nella lista dei medicinali rimborsabili agli assicurati debba essere motivata ovvero che per la sua adozione debba previamente essere esperito un procedimento in contraddittorio.

In altri due casi, i giudici francesi, aditi in cause riguardanti l'efficacia diretta degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità con Stati terzi, non hanno ritenuto necessario porre quesiti pregiudiziali alla Corte di giustizia.

In una sentenza del 3 febbraio 2000³, il tribunale amministrativo d'appello di Nancy ha annullato la sentenza con la quale il tribunale amministrativo di Strasburgo aveva rifiutato l'istanza di una cittadina polacca, giocatrice professionista di pallacanestro, con la quale chiedeva l'annullamento della decisione della Fédération française de Basket-Ball che aveva rifiutato di considerarla

¹ Conseil d'Etat, 28 luglio 2000, Schering-Plough, procedimento n. 205710.

² Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, concernente la trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali ad uso umano e la loro inclusione nel campo di applicazione dei sistemi di assicurazione malattia (GU L 40 del 11.2.1989, pag. 8).

³ Cour administrative d'appel di Nancy, 1^{ère} chambre, 3 febbraio 2000, Lilia Malaja, Droit administratif 2000, n. 208.

cittadina di un paese dello Spazio economico europeo ai fini della sua partecipazione alle competizioni ufficiali¹. Rifiutandosi (in virtù della teoria dell'“acte clair”, di accogliere l'istanza diretta a porre il quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia, la Cour administrative d'appel conferma in primo luogo la sentenza impugnata con riferimento all'efficacia diretta dell'articolo 37 dell'accordo concluso tra le Comunità europee e la Polonia, in base al quale, ferme restando le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, i lavoratori di nazionalità polacca legalmente impiegati nel territorio di uno Stato membro, non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, con riferimento alle condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro.

Per contro, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che, nel caso di specie la parte attrice non poteva beneficiare di questa disposizione poiché il suo contratto di lavoro non era stato “omologato” dalla Fédération française de Basket-Ball, come esige il regolamento di quest'ultima, la Cour administrative d'appel ha dichiarato:

“Considerando tuttavia che (...) una siffatta condizione non può legittimamente avere lo scopo né l'effetto di disapplicare le norme del codice di lavoro relative alla conclusione ed agli effetti del contratto di lavoro, rispetto al quale la Federazione ha la qualità di terzo, ed impedire quindi che, in assenza di omologazione, il beneficiario di tale contratto possa essere considerato “legalmente impiegato” ai sensi dell'articolo 37 del suddetto Accordo di associazione;

considerando che [l'attrice] beneficiava di un contratto la cui validità alla luce delle disposizioni del codice di lavoro non è contestata e che era titolare di un titolo di soggiorno regolare e doveva quindi essere considerata “legalmente impiegata” in Francia alla data della decisione impugnata; che, di conseguenza, la Fédération française de Basket-Ball non poteva, senza disconoscere il principio di non discriminazione sancito all'articolo 37 dell'accordo citato, rifiutare di autorizzare l'attrice a partecipare agli incontri del campionato femminile ...” [*traduzione libera*].

Nell'altra causa, invece, la Cour administrative d'appel de Paris, nella sentenza del 1° febbraio 2000², non ha riconosciuto efficacia diretta all'articolo 5 della Quarta convenzione di Lomé, in base al quale le Parti convengono di eliminare tutte le forme di discriminazione fondate in particolare sulla nazionalità. Tale disposizione era stata invocata dalla vedova di un cittadino senegalese beneficiario di una pensione militare, alla quale era stata respinta la richiesta di rivalutazione della pensione del marito in base al rilievo che, secondo la legge applicabile (del 1959) tale rivalutazione poteva essere concessa esclusivamente agli aventi causa francesi di impiegati pubblici francesi. La Cour administrative d'appel di Parigi ha statuito che l'articolo 5 era redatto in termini troppo generali per poter essere direttamente applicato alla situazione giuridica di ex impiegati dello Stato o dei loro aventi diritto. Al riguardo va osservato che varie sentenze, pronunciate in pari data, hanno invece accolto domande analoghe promosse da cittadini del Mali e del Senegal, fondate però sull'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In **Italia**, in una causa vertente sull'interpretazione dell'articolo 1° della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, che vieta in modo assoluto l'intermediazione di manodopera nel rapporto di lavoro, la

¹ Tribunal administratif de Strasbourg, 27 gennaio 1999, Lilia Malaya, nn. 98-6193 e 98-6194 (IA/18597-A).

² Cour administrative de Paris, sentenza del 1° febbraio 2000, Bangaly, Revue française de droit administratif, 2000, pag. 693.

Corte di cassazione, con sentenza 1° febbraio 2000¹ si è rifiutata di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiederle se gli articoli 59 e 60 del trattato CE (divenuti, dopo modificazione, articoli 49 e 50) e l'articolo 62 (abrogato dal trattato di Amsterdam) si oppongano ad un divieto del genere. I ricorrenti, lavoratori formalmente assunti con contratto di lavoro da una cooperativa di portabagagli, ma che in realtà effettuavano le loro prestazioni presso un altro datore di lavoro, l'Ente Ferrovie dello Stato - si erano rivolti al giudice del lavoro per ottenere, in primo luogo, il riconoscimento del rapporto di lavoro indeterminato instaurato con l'Ente Ferrovie fin dal giorno in cui era iniziato tale rapporto "di fatto" e, in secondo luogo, per far condannare l'Ente Ferrovie al pagamento della differenza della retribuzione tra il lavoro fittizio ed il lavoro realmente prestato. L'Ente Ferrovie, condannato in primo grado e in appello, aveva proposto ricorso per cassazione invocando, tra l'altro, l'incompatibilità della normativa nazionale con il trattato CE.

La Corte di cassazione ha anzitutto ricordato quali siano le condizioni prescritte per operare il rinvio pregiudiziale, e precisamente che il quesito posto al giudice nazionale deve riguardare l'interpretazione di disposizioni comunitarie, che sussistano gravi dubbi in ordine alla loro interpretazione, alla loro efficacia o al loro scopo e, infine, che la decisione del giudizio di merito dipenda dalla risposta della Corte europea al quesito pregiudiziale posto dal giudice di rinvio. Su tale base, la Corte di cassazione ha rifiutato di rivolgersi alla Corte comunitaria ritenendo che, nella fattispecie, tali condizioni non fossero soddisfatte. La Suprema Corte ha infatti ritenuto che l'intervento del legislatore italiano in materia di collocamento fittizio di manodopera costituisca espressione del suo potere discrezionale, che si è limitato a sanzionare situazioni di illegalità con riferimento ad una più ampia finalità, quella cioè della tutela economico-giuridica dei lavoratori subordinati. Inoltre, la Corte di cassazione ha considerato che il divieto di cui all'articolo 1 della legge n. 1369 lascia impregiudicate le situazioni giuridiche tutelate dal diritto comunitario e che, di conseguenza, non è incompatibile con le citate disposizioni comunitarie.

Sempre la Corte di cassazione italiana, adita in una controversia vertente su un contratto di credito al consumo, si è pronunciata², senza rinviare la causa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, sulla portata di alcune disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1992 n. 50, che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 85/577/CE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali³. La causa principale opponeva una società finanziaria ad una sua cliente che aveva sottoscritto un contratto di credito al consumo per procurarsi le somme necessarie per consentire alla figlia di conseguire il diploma di estetista. Il contratto controverso era stato firmato nei locali dell'istituto di insegnamento. La parte attrice, opponendosi all'ingiunzione di pagare che la società finanziaria aveva chiesto ed ottenuto allo scopo di farsi rimborsare le somme di denaro direttamente pagate al suddetto istituto, invocava, a titolo preliminare, l'incompetenza territoriale del giudice adito, in virtù dell'articolo 12 del decreto legge relativo 15 gennaio 1992 n. 50, il quale prevede che il giudice territorialmente competente è quello della residenza o del domicilio del consumatore.

La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che tale normativa non era applicabile nel caso di specie, dato che il contratto non era stato concluso fuori dei locali commerciali, bensì nei locali dell'istituto che aveva agito in nome e per conto della società finanziaria. La ricorrente invocava poi l'articolo 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 50, che

¹ Corte di cassazione, Sezione lavoro, 1° febbraio 2000, n. 1105, Il massimario del Foro italiano, 2000, col. 112-113.

² Corte di cassazione, Sezione III civile, 4 gennaio 2000, n. 372, Il massimario del Foro italiano, 2000, col. 32.

³ Direttiva 85/577 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).

disciplina i contratti firmati, fra l'altro, nei locali in cui il consumatore si trova, anche temporaneamente, per ragioni di studio, di lavoro o di terapia medica. Poiché la controparte della ricorrente aveva firmato il contratto contestato nell'interesse della propria figlia e non già per finanziare i propri studi, essa non poteva, secondo la società finanziaria, invocare la tutela apprestata dal decreto legislativo. Benché le questioni sollevate in questa causa vertessero su aspetti nuovi - la portata delle nozioni “fuori e dei locali commerciali” e di “consumatore” quali si erano configurate nel caso di specie - e benché l'ipotesi considerata dal suddetto articolo 1°, lett. a) del decreto non figurasse nell'articolo 1 della richiamata direttiva 85/577, la Corte di cassazione non ha esercitato la facoltà di rinviare la questione in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia ma, al contrario, ha ritenuto che, nel suo complesso, la normativa istituita dal citato decreto consentisse di rispondere con sufficiente chiarezza alle questioni sottoposte. Secondo la suprema giurisdizione italiana, il decreto legislativo n. 50 non è applicabile nella specie poiché, in primo luogo, le disposizioni del suo articolo 12 operano solo se la controversia riguarda il diritto del consumatore di denunciare un contratto, mentre, nel caso sottoposto al suo esame si era in presenza di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e, in secondo luogo, poiché l'articolo 1, lett. a) del decreto stesso, si riferisce esclusivamente alla persona del consumatore e non già ai membri della sua famiglia. Conseguentemente, le ragioni di studio indicate da tale disposizione non potevano comunque essere invocate nel caso in questione. Merita osservare che, in una situazione simile, il giudice di pace di Viadana ha proposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali analoghe¹.

I **Paesi Bassi**, in una causa vertente sull'assoggettamento di taluni prodotti all'IVA, l'Hoge Raad, con sentenza 25 luglio 2000² - senza rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte comunitaria - ha statuito che va considerato come soggetto passivo dell'imposta in quanto esercitante attività economiche ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva IVA (77/388)³, una società in accomandita che affitta al proprio accomandatario (nel caso di specie un ospedale) apparecchi medici anche se l'acquisto di tali apparecchi sia stato interamente finanziato con fondi messi a disposizione dall'ospedale, che sia stato lo stesso ospedale a scegliere il tipo di apparecchio ed abbia indicato il luogo in cui installarlo e che abbia sottoscritto l'assicurazione e ne sopporti la responsabilità per il loro utilizzo. Lo Hoge Raad ha ritenuto che non sussistesse alcun ragionevole dubbio in merito al fatto che la società effettuasse operazioni che comportano lo sfruttamento commerciale di un bene per ricavarne un reddito con caratteristiche di continuità, qualificate come “attività economiche” dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva comunitaria. La suprema Corte olandese ha concluso che la società non poteva identificarsi con l'ospedale e che aveva quindi il diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA pagata sull'acquisto degli apparecchi.

In **Svezia**, con sentenza 10 aprile 2000⁴, il Regeringsrätten ha ritenuto di non essere tenuto a rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 234, comma 3, CE (ex-art. 177, par. 3, del trattato CE), prima di respingere un ricorso con il quale le si chiedeva di statuire se la legge svedese che istituisce un'imposta sui redditi da pubblicità⁵ sia contraria all'articolo 33 della

¹ Cause C-541/99, Capo contro Idealservice, e C-542/99, Idealservice contro Omai, attualmente pendenti dinanzi alla Corte (GU C 47 del 19.2.1999, pag. 26).

² Hoge Raad, sentenza del 25 luglio 2000, *Beslissingen in belastingzaken*, 2000, 307.

³ Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, pag. 1).

⁴ Regeringsrätten, 10 aprile 2000, RÅ 1999-630.

⁵ Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam.

sesta direttiva IVA¹, che vieta agli Stati membri di istituire imposte, diritti e tasse aventi natura di imposte sulla cifra d'affari, nonché agli articoli 3, paragrafo 1, lettera g) e 10 CE (ex-art. 5 del trattato CE). La causa di merito riguardava un'impresa che pubblica e distribuisce gratuitamente un "magazine" informatico finanziato con annunci pubblicitari. Secondo la legge svedese, l'editore è soggetto al pagamento di un'imposta sul reddito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari, imposta che riguarda unicamente la pubblicità destinata alla pubblicazione in Svezia.

Il Regeringsrätten, facendo riferimento ad una propria sentenza del 1999², nella quale il problema era stato accuratamente esaminato, ha dichiarato che non tutte le imposte sulla cifra di affari costituiscono necessariamente imposte vietate dall'articolo 33 della direttiva comunitaria. Nella citata sentenza del 1999, la Corte svedese, fondandosi sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Denkavit*³, nella quale la Corte comunitaria aveva statuito che l'articolo 33 della direttiva ha lo scopo di evitare che gli Stati membri non introducano né mantengano in vigore imposte, diritti e tasse che, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi in modo analogo all'IVA, comprometterebbe il funzionamento del sistema comune di quest'ultima e che, comunque, debbono considerarsi tali le imposte, i diritti e le tasse che, senza essere simili all'IVA sotto tutti i profili, ne presentano le caratteristiche essenziali. A tale riguardo, il Regeringsrätten, nella sentenza del 1999, aveva rilevato che l'imposta sulla pubblicità svedese non presenta caratteristiche di generalità, non è proporzionale al volume degli annunci pubblicitari, non è riscossa in ogni fase della produzione e della distribuzione, non è calcolata sul valore aggiunto e ne aveva tratto la conclusione che tale imposta non costituisce un'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 33 della direttiva.

La Suprema Corte svedese ha ritenuto che, nel ricorso in questione non vi fossero motivi validi per contraddire la sua precedente pronuncia e che non esisteva alcuna ragione per rivolgere un quesito pregiudiziale dalla Corte comunitaria. Con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 10 CE, il ricorrente sosteneva che le riviste destinate principalmente al mercato estero e, per tale ragione, esentate da imposta, beneficiavano di un vantaggio nella concorrenza rispetto a quelle destinate al mercato svedese. A suo dire, stante l'obbligo di lealtà che vincola gli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 CE, la Svezia non aveva il diritto di mantenere in vigore tale imposizione. Il Regeringsrätten ha invece statuito che queste argomentazioni non consentissero di concludere che la legge lede le disposizioni comunitarie invocate dal ricorrente. Il Supremo giudice ha inoltre respinto, senza apparentemente motivare, la istanza di rinvio pregiudiziale. Va segnalato che il Regeringsrätten, lo stesso giorno, ha rigettato, con identica motivazione, un altro ricorso che riguardava fatti e motivi di ricorso simili⁴.

2.3.2. Sentenze interessanti con riferimento all'articolo 234 CE

In **Germania**, il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale)⁵ ha annullato una decisione del Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) che non aveva rinviato alla Corte di giustizia delle CE una causa dinanzi ad esso pendente violando con ciò il principio

¹ Cfr. nota n. 20.

² Regeringsrätten, 26 febbraio 2000, RÅ 1999-8.

³ Sentenza della Corte del 31 marzo 1992, C-200/90, Racc. I-2217.

⁴ Regeringsrätten, 10 aprile 2000, RÅ 1999-631.

⁵ Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 9 gennaio 2001, 1 BvR 1036/99, <<http://www.bverfg.de>>.

costituzionale in base al quale nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale precostituito per legge (articolo 101, paragrafo 1, seconda frase del Grundgesetz, Legge fondamentale della Germania).

Il Bundesverfassungsgericht era stato adito con un ricorso costituzionale di una dottoressa in medicina che aveva chiesto di ottenere il diritto di lavorare come medico convenzionato ad Amburgo, ma che si era vista rifiutare il titolo di “medico generico” dall’Ordine dei medici della città di Amburgo in base al rilievo che non aveva lavorato a tempo pieno per i prescritti sei mesi presso un medico convenzionato. Il Land di Amburgo (va notato che nell’ordinamento tedesco i Länder sono competenti *ratione materiae*) ha recepito le direttive comunitarie 86/457/CEE (formazione medica)¹ e 93/16/CEE (riconoscimento reciproco dei diplomi medici)², per cui l’ordine dei medici della città di Amburgo esige, dal 1990, il requisito di un’attività professionale pratica a tempo pieno di almeno sei mesi in cliniche riconosciute, integrate da sei mesi prestati a tempo pieno in gabinetti medici generalisti convenzionati o assimilati. La ricorrente, che soddisfaceva il primo dei due requisiti, aveva però lavorato per un anno presso un medico generico convenzionato, ma soltanto a tempo parziale.

Dopo che i ricorsi in primo grado e in appello erano stati respinti, il Bundesverwaltungsgericht aveva a sua volta respinto l’istanza di revisione³. Il supremo giudice amministrativo ha fondato la sua decisione sulle considerazioni seguenti, basate su disposizioni di diritto comunitario che impongono un tirocinio a tempo pieno nel gabinetto di un medico generico, condizione che non era soddisfatta dalla ricorrente. È bensì vero che la Corte di giustizia non si era ancora pronunciata sul se tali requisiti siano contrari al divieto di discriminazione indiretta basato sul sesso; tuttavia, anche se nel caso in esame fosse stato applicabile il divieto di discriminazione indiretta sancito dalla direttiva 76/207 (parità di trattamento uomo-donna sul lavoro)⁴, non vi sarebbe stato alcun obbligo di rivolgere un quesito pregiudiziale alle Corti comunitarie. È lo stesso diritto comunitario che - sempre secondo il giudice amministrativo tedesco - prescriverebbe chiaramente e inequivocabilmente, nelle direttive 86/457 e 93/16, che la formazione di medico generico deve comprendere periodi di tirocinio prestati a tempo pieno. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, queste direttive prevalgono, in forza dei principi generali di specialità e di priorità, sulla direttiva 76/207. Tali disposizioni non violerebbero attualmente né i principi dello Stato di diritto né la tutela dei diritti fondamentali individuali.

La Corte costituzionale tedesca ha invece accolto il ricorso costituzionale promosso contro questa sentenza, facendo riferimento alla propria costante giurisprudenza⁵, secondo la quale, in primo

¹ Direttiva 86/457/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla formazione specifica in medicina generale (GU L 267 del 19.9.86, pag. 26).

² Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa a facilitare la libera circolazione dei medici e il riconoscimento reciproco dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1).

³ Bundesverwaltungsgericht, sentenza del 18 febbraio 1999, 3 C 10/98, Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts 108, 289.

⁴ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio dell’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne per quanto attiene all’accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40).

⁵ Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 5 agosto 1998, 1 BvR 264/98, Der Betrieb 1998, 1919; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 1728; Arbeit und Recht 1998, 465; Versicherungsrecht 1998, 1399; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 728; Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 1998, 1245; citata nella Sedicesima relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario.

luogo, la Corte di giustizia è un giudice naturale precostituito per legge ai sensi dell'articolo 101, par. 1, seconda frase del Grundgesetz e, in secondo luogo, che costituisce sottrazione al giudice naturale precostituito dalla legge l'inosservanza, da parte di un giudice nazionale, dell'obbligo di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale. Difatti, secondo il Bundesverfassungsgericht, l'obbligo del rinvio risulta violato in particolare quando una giurisdizione le cui decisioni non siano più impugnabili con ricorso interno violi gli obblighi che ad essa incombono in materia. Analoga considerazione vale quando non esista ancora una giurisprudenza della Corte di giustizia sulla questione di diritto comunitario idonea a risolvere una controversia oppure quando la giurisprudenza esistente non abbia risposto in modo esaustivo a tale questione. L'articolo 101, par. 1, seconda frase del Grundgesetz risulta violato quando il giudice competente in ultima istanza sconfini indebitamente dal margine di discrezionalità che gli spetta in tali casi. Ciò avviene in particolare quando il punto di vista difeso da tale giudice sulla questione di diritto comunitario dalla quale dipende la soluzione della controversia principale sia manifestamente superato dalle tesi contrarie. Peraltro, il Bundesverfassungsgericht può esercitare il proprio sindacato costituzionale sulla base di tali criteri soltanto quando sia stato reso edotto, con un sufficiente margine di certezza, dei motivi in base ai quali il giudice di merito, competente a pronunciarsi in ultimo grado, ha rinunciato ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia. Alla luce di tali criteri, il Bundesverfassungsgericht ha statuito che, nel caso sottopostogli, il Bundesverwaltungsgericht, in quanto giudice di ultimo grado, aveva erroneamente disatteso l'obbligo, che gli incombeva, di adire la Corte di giustizia.

Il Bundesverfassungsgericht ritiene, per un verso, che il Bundesverwaltungsgericht abbia risposto alla questione, da lui stesso sollevata, del conflitto fra direttive comunitarie in un modo che non può essere accolto nello spazio giuridico europeo. Infatti, il supremo giudice amministrativo aveva statuito sulla questione del conflitto fra la direttiva 76/207, da un lato, e le direttive 86/457 e 93/16 d'altro lato, senza ricorrere all'ausilio della giurisprudenza della Corte di giustizia o del diritto comunitario, ma basandosi unicamente sui criteri offerti dall'ordinamento nazionale. Il Bundesverwaltungsgericht non aveva fatto riferimento ad alcuna decisione della Corte di giustizia a proposito della problematica dei conflitti fra direttive, disconoscendo l'esistenza di una giurisprudenza su tale materia. Inoltre il Bundesverwaltungsgericht non aveva precisato su quale norma comunitaria si fonderebbe il diritto, che esso si attribuisce, di pronunciarsi sul conflitto di norme fondandosi su principi desunti dall'ordinamento tedesco (principio di priorità e principio di specialità). Né il giudice amministrativo aveva chiarito le ragioni in base alle quali ad esso sarebbe consentito esercitare un controllo sulle norme comunitarie alla luce dell'articolo 101, paragrafo 1, seconda frase del Grundgesetz. Secondo il Bundesverfassungsgericht, invece, un organo giurisdizionale che non sia adeguatamente informato sul diritto comunitario disconosce, di norma, i presupposti che rendono obbligatorio il rinvio pregiudiziale.

D'altro lato, secondo il Bundesverfassungsgericht, il Bundesverwaltungsgericht ha anche disatteso l'obbligo, che ad esso pure incombe, del rinvio pregiudiziale e violato l'articolo 101, paragrafo 1, seconda frase del Grundgesetz, avendo pretermesso che il principio di parità di trattamento dei sessi è parte integrante dei principi fondamentali del diritto comunitario non scritto, riconosciuti dalla Corte europea di giustizia. La Corte costituzionale tedesca ha quindi precisato che il principio di parità di trattamento fra uomo e donna e il divieto di qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, che ne è il corollario, fanno parte dei principi generali fondamentali della Comunità che sono stati enucleati dalla Corte di giustizia e che essa qualifica di parametri obbligatori per l'esame della legittimità del comportamento delle istituzioni comunitarie. Secondo il Bundesverfassungsgericht, se il giudice costituzionale non potesse, per difetto di competenza, operare un controllo nel merito dell'osservanza dei diritti fondamentali e se la Corte di giustizia comunitaria non potesse - per non essere stata adita in via pregiudiziale - controllare l'effettiva

applicazione dei diritti fondamentali apprestati dal diritto comunitario derivato, si creerebbe una situazione in cui i diritti fondamentali della ricorrente non riceverebbero la prescritta tutela.

Sempre in Germania, il Bundesgerichtshof si è pronunciato sul quesito se - in presenza di dubbi circa la conformità di una normativa nazionale al Grundgesetz e al diritto comunitario - si debba rinviare la causa in primo luogo al Bundesverfassungsgericht o direttamente alla Corte di giustizia comunitaria. Nel caso in questione, dinanzi al Bundesgerichtshof era stato promosso un ricorso contro la decisione del Bundeskartellamt (Ufficio federale per la tutela della concorrenza) che vietava al Land di Berlino di imporre, nell'aggiudicazione di taluni appalti di opere pubbliche, il rispetto della retribuzione minima stabilita dalla convenzione collettiva applicabile sul suo territorio. Si chiedeva alla suprema Corte se la normativa del Land di Berlino fosse in contrasto con le disposizioni del Grundgesetz relative alle competenze dei Länder nonché alla c.d. "libertà fondamentale di coalizione" (*Koalitionsfreiheit*) che garantisce l'autonomia delle parti sociali nella fissazione delle condizioni di lavoro. Inoltre, secondo il Bundesgerichtshof, c'era da dubitare della conformità della suddetta normativa con il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'articolo 59 del trattato CE (divenuto ora l'articolo 49 CE). Il Bundesgerichtshof ha dichiarato di non essere competente a risolvere la questione della conformità di tale normativa con il diritto comunitario e che era opportuno rinviare la causa alla Corte di giustizia comunitaria. La suprema Corte tedesca ha inoltre ritenuto necessario rinviare la causa, in via preventiva, al Bundesverfassungsgericht affinché il giudice costituzionale si pronunciasse in primo luogo in merito alla conformità della normativa controversa con la legge fondamentale tedesca¹.

In **Francia**, il Conseil d'Etat, adito in forza dell'articolo 12 della legge n. 87-1127 del 31 luglio 1987, con una domanda di parere relativa all'interpretazione dell'articolo 141 CE (ex articolo 119 del trattato CE) e delle disposizioni della direttiva 79/7/CEE (parità di trattamento uomo-donna/sicurezza sociale)² ha ritenuto, con sentenza 4 febbraio 2000³ di non essere competente a risolvere il quesito sottopostogli.

La normativa francese sulle pensioni civili e militari riserva alle sole donne la facoltà di far valere immediatamente i propri diritti a pensione quando il congiunto sia colpito da infermità o da malattia incurabile che lo metta nell'impossibilità di esercitare una qualsiasi attività lavorativa. La questione delle compatibilità di questa normativa francese col diritto comunitario è stata sollevata da un ricorrente che aveva impugnato la decisione che gli negava i benefici della suddetta disposizione. Il competente tribunale amministrativo ha deciso (come gli consente la legge) di investire della questione il Conseil d'Etat. Quest'ultimo, dopo aver accertato che l'interpretazione richiestagli sollevava definizioni identiche a quelle che lo stesso Conseil d'Etat si era trovato ad affrontare nella causa *Griesmar*⁴ (causa vertente sulla possibilità di far beneficiare i figli del trattamento che il suddetto codice riserva alle donne) ha ricordato che, in quest'ultima causa, si era rivolto in via pregiudiziale la Corte di giustizia comunitaria chiedendole di pronunciarsi sul se il termine

¹ Bundesgerichtshof, ordinanza del 18 gennaio 2000, KVR 23/98, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 426; Der Betrieb 2000, 465; Wettbewerb in Recht und Praxis 2000, 397; Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2000, 327; Wertpapier-Mitteilungen 2000, 842; Juristen-Zeitung 2000, 514; Deutsche Verwaltungsblätter 2000, 1056; Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht 2000, 316; Zeitschrift für das gesamte öffentliche und private Baurecht 2000, 1736.

² Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa all'attuazione progressiva del principio della parità di trattamento tra uomini e donna in materia di sicurezza sociale (GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24).

³ Conseil d'Etat, parere del 4 febbraio 2000, Mouflin, Revue française de droit administratif 2000, pag. 468.

⁴ Causa C-366/99, tuttora pendente (GU C 366 del 18.12.1999, pag. 16).

“retribuzione” di cui all'articolo 141 CE (ex articolo 119) dovesse essere interpretato nel senso che ricomprende pensioni come quelle in applicazione del codice delle pensioni civili e militari francesi, oppure se tali pensioni dovessero essere considerate alla stregua di prestazioni di sicurezza sociale, disciplinate dalla direttiva 79/7/CEE.

Il Conseil d'Etat ha statuito che spetta al tribunale amministrativo valutare se, tenuto conto di tali elementi, ritenga opportuno, per emettere la propria sentenza, rivolgersi anch'esso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria, chiedendole di chiarire se le pertinenti norme di diritto comunitario ostino ad una disparità di trattamento come quella istituita dalla sopra richiamata disposizione del codice delle pensioni. Effettivamente, il tribunale amministrativo ha adito la Corte di giustizia¹.

In **Italia**, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla sospensione di un procedimento in attesa che la Corte di giustizia rispondesse a quesiti pregiudiziali pertinenti per la risoluzione di una controversia. Il Tribunale di Bologna aveva sospeso un processo, in applicazione dell'articolo 295 del Codice di procedura civile, ritenendo che per la soluzione della controversia sottopostagli fosse necessaria l'interpretazione di talune disposizioni comunitarie che erano già oggetto di quesiti pregiudiziali rivolti alla Corte. Nel far ciò, il Tribunale di Bologna non ha ritenuto necessario rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte comunitaria. Con sentenza 14 settembre 1999, la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di sospensione del Tribunale di Bologna². Nella motivazione, la suprema Corte ha ritenuto di dover interpretare le distorsioni dell'articolo 234 CE. Essa afferma che un organo giurisdizionale nazionale che non sia di ultimo grado, qualora ritenga che la soluzione della controversia sollevi una questione di interpretazione del diritto comunitario, si troverebbe davanti all'alternativa seguente: o rinviare la questione alla Corte di giustizia comunitaria, sospendendo il procedimento dinanzi ad essa pendente, o rispondere al quesito in via autonoma. Per contro, lo stesso giudice non può limitarsi a sospendere il procedimento in attesa che la Corte di giustizia si pronunci sul rinvio pregiudiziale operato da un altro giudice, poiché tale soluzione si tradurrebbe in una sospensione del processo per ragioni di opportunità, in violazione cioè dell'articolo 295 del codice di procedura civile italiano, privando per di più le parti della possibilità di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia.

Nel **Regno Unito**, nella causa R. contro Secretary of State for Health e.a. ex parte Imperial Tobacco Ltd e.a.³, la House of Lords, ha deciso, a maggioranza, che quando un giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi su un'istanza di provvedimenti inibitori diretta a impedire che il governo di uno Stato membro adotti disposizioni che recepiscono una direttiva comunitaria durante il termine previsto per la sua attuazione, la questione di quale sia il diritto applicabile (nazionale o comunitario) non può essere risolta senza avere esperito il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte comunitaria.

Varie società produttrici di sigarette avevano adito la High Court per ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del governo, il quale intendeva adottare le necessarie disposizioni per il recepimento della direttiva 98/43 in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti

¹ Causa C-206/00, tuttora pendente (GU C 211 del 22.7.2000, pag. 12).

² Corte di cassazione, Sezione II civile, 14 settembre 1999, n. 9813, Caribo contro Ministero delle Finanze.

³ House of Lords, 7 dicembre 2000, R. contro Secretary of State for Health ed altri, ex parte Imperial Tobacco Ltd ed altri, Daily Law Notes.

del tabacco¹ in attesa che la Corte di giustizia si pronunciasse sulla validità del provvedimento comunitario. La High Court aveva accolto l'istanza ritenendo che i principi applicabili alla domanda di provvedimenti inibitori dovessero ricavarsi dal diritto nazionale, poiché il termine ultimo per il recepimento della direttiva comunitaria scadeva il 30 luglio 2001. La Court of Appeal, pronunciandosi a maggioranza, aveva riformato tale sentenza statuendo, in primo luogo, che i principi applicabili erano invece quelli desunti dal diritto comunitario ed individuati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Zuckerfabrik*² e, in secondo luogo, che le società ricorrenti non avevano provato l'esistenza di un pregiudizio irreparabile qualora l'inibitoria non fosse stata concessa.

Nel frattempo, il governo tedesco aveva impugnato la direttiva 98/43; nel corso del procedimento, l'avvocato generale Fennelly nelle sue conclusioni del 15 giugno 2000 ha suggerito alla Corte di annullare la direttiva in base al rilievo che la Comunità non era competente ad adottarla sul fondamento normativo che essa cita. In seguito a tali conclusioni, il governo britannico aveva deciso di non procedere al recepimento della direttiva nel Regno Unito, in attesa della sentenza della Corte di giustizia (quest'ultima ha deciso, con sentenza del 5 ottobre 2000 di annullare la direttiva³).

La House of Lords, invitata a pronunciarsi se i criteri che dovevano essere applicati dal giudice nazionale per concedere i provvedimenti provvisori richiesti fossero quelli contemplati dal diritto nazionale o quelli contemplati dal diritto comunitario, ha dichiarato, con motivazione espressa a maggioranza (estensore Lord Slynn of Hadley), che si poteva difendere la tesi che, qualora una direttiva fosse stata recepita nell'ordinamento interno prima che scadesse il termine di recepimento, qualsiasi domanda di provvedimenti provvisori costituisse una questione di diritto comunitario; analoga conclusione si imporrebbe nel caso di una domanda di provvedimenti d'urgenza diretta a bloccare il recepimento della direttiva. Lord Slynn ha aggiunto che questa analisi non esclude tuttavia la possibilità, qualora dovessero ricorrere le condizioni stabilite nel diritto comunitario, che un giudice nazionale ordini provvedimenti urgenti nei confronti del governo nazionale, benché, in forza della giurisprudenza *Foto-Frost*, l'unico organo competente a dichiarare invalida una direttiva sia la Corte comunitaria di giustizia. Egli ha peraltro osservato che, se i criteri delineati dalla citata sentenza *Zuckerfabrik* e quelli contemplati dal diritto nazionale sembrano sovrapporsi per vari aspetti, potrebbero nondimeno esservi differenze, particolarmente per quanto attiene alla misura in cui debba tenersi conto del pregiudizio finanziario eventualmente subito. Infine, nell'ipotesi in cui, per pronunciare la sua sentenza nella causa in esame, la House of Lords avesse dovuto rispondere al quesito circa l'applicabilità e la sfera di operatività del diritto comunitario nel caso di specie, sarebbe stato necessario ed obbligatorio rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria. Lord Slynn of Hadley aggiunge che “per quanto ci si possa rammaricare per il fatto che il quesito posto resti senza risposta, tale rammarico è in certa misura temperato dalla considerazione che, in una domanda di questo genere occorre tener conto di tutte le circostanze del caso”.

Sempre nel Regno Unito, la Court of Appeal è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso diretto contro una decisione di rinvio. Adita in primo grado in una causa vertente sull'importazione

¹ Direttiva 98/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 9).

² Sentenza della Corte del 21 febbraio 1991, C-143/88 e C-92/89, Racc. pag. I-415.

³ Sentenza della Corte del 5 ottobre 2000, C-376/98, Germania e. al. contro Parlamento e Consiglio, ancora inedita.

parallela di prodotti farmaceutici, la High Court aveva ritenuto necessario porre alla Corte di giustizia una serie di quesiti pregiudiziali¹; la stessa Corte aveva anche rigettato l'istanza con la quale alcune delle parti chiedevano l'autorizzazione a proporre appello contro la decisione di rinvio². Successivamente, le ricorrenti si sono rivolte alla Court of Appeal proponendo l'istanza dinanzi ad essa.

La Court of Appeal, pur non escludendo che le deduzioni dei ricorrenti in ordine all'interpretazione del diritto *de quo* nella causa di merito fossero corrette, ha respinto l'istanza, asserendo che la High Court aveva legittimamente ritenuto che i quesiti sollevati nella causa principale non erano chiari e che era quindi necessario che la Corte di giustizia venisse adita o dalla stessa High Court o da un altro giudice³. Inoltre, la Court of Appeal ha ritenuto che, anche ammettendo che l'istanza di appello fosse stata accolta, essa ben difficilmente sarebbe potuta pervenire alla conclusione che la risposta ai quesiti sollevati si imponeva con tale evidenza da rendere inutile il rinvio alla Corte comunitaria. Infine, la Court of Appeal ha aggiunto che una decisione di rinvio può essere presa soltanto nel momento in cui il procedimento dinanzi al giudice nazionale abbia raggiunto una fase che consenta al giudice di precisare la situazione di fatto e di diritto sulla quale si basano i quesiti. Ciò premesso, la Court of Appeal ritiene che tale fase fosse stata raggiunta dopo la sentenza della High Court. Una volta chiarita la situazione di fatto, la High Court poteva valutare se fosse o no opportuno sollevare quesiti pregiudiziali dinanzi alla Corte di giustizia oppure se tale decisione dovesse essere rimessa a un giudice di appello. La Court of Appeal ha dichiarato di non essere competente a sindacare l'esercizio, da parte della High Court, del proprio potere discrezionale di valutazione, a meno che il giudice abbia omesso di tener conto di un elemento essenziale o, al contrario, quando abbia preso in considerazione elementi non pertinenti oppure, ancora, quando la sua decisione sia manifestamente erranea. Nel caso sottoposto, la Court of Appeal ha dichiarato che questi presupposti non ricorrevano ed ha quindi rigettato l'istanza di autorizzazione a presentare appello, cosicché la causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia comunitaria⁴.

¹ High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 28 febbraio 2000, Glaxo Group Ltd ed altri contro Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, Common Market Law Reports 2000, Vol. 2, pag. 571-652.

² High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Patents Court, 7 marzo 2000, Glaxo Group Ltd ed altri contro Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, pag. 660-664.

³ Court of Appeal (England and Wales) Civil Division, 29 marzo 2000, Glaxo Group Ltd ed altri contro Dowelhurst Ltd and Swingward Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, pag. 664-671.

⁴ Causa C-143/00, in pendenza (GU C 233 del 12.8.2000, pag. 12).

Anche nel **Benelux** esiste la possibilità di effettuare un duplice rinvio, come nel caso della Germania. I tre Stati membri del Benelux hanno infatti disciplinato in via convenzionale (trattato) alcune materie, adottando leggi uniformi comuni che si sostituiscono alle leggi nazionali: ne è un esempio la legge uniforme del Benelux sui marchi¹ e quella sui disegni e i modelli², in base alle quali i diritti di marchio o le privative sui disegni e i modelli conferiscono una protezione uniforme su tutto il territorio dei tre paesi. Per garantire questa uniformità di trattamento, l'articolo 6 dello statuto della Corte di giustizia del Benelux³ contempla una procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia del Benelux, simile per vari aspetti a quella istituita dall'articolo 234 CE. Quando si trovano ad affrontare questioni inerenti l'interpretazione di norme appartenenti sia alle leggi uniformi del Benelux sopra richiamate e alle direttive 89/104 (marchi)⁴, e 98/71 (disegni e modelli)⁵, gli organi giurisdizionali degli Stati del Benelux devono far luogo a un rinvio pregiudiziale dinanzi alle giurisdizioni competenti, ossia alla Corte di giustizia comunitaria ed alla Corte di giustizia del Benelux. Il problema che si pone quindi sul piano pratico è decidere se il doppio rinvio debba avvenire, per così dire "in serie" oppure "in parallelo". Nella prima causa in cui si è verificata tale situazione (causa relativa alla rivendita parallela, cioè al di fuori del circuito chiuso dei rivenditori riconosciuti, di profumi Christian Dior ad opera di una catena di profumerie discount, la Evora) lo Hoge Raad dei Paesi Bassi aveva operato un rinvio simultaneo dinanzi alla Corte del Benelux ed alla Corte europea di giustizia. Invocando la preminenza del diritto comunitario, la Corte di giustizia del Benelux aveva successivamente sospeso il procedimento dinanzi ad essa instaurato in attesa che la Corte comunitaria si pronunciasse nella stessa causa. Una volta emessa questa sentenza (si tratta della già citata sentenza *Parfums Christian Dior*)⁶, la Corte di giustizia del Benelux ha riaperto il procedimento ed emanato la propria sentenza il 16 dicembre 1998⁷. La stessa strada è stata battuta anche dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aia) in una causa vertente su un motivo assoluto di rifiuto (il carattere meramente descrittivo) opposto dall'Ufficio dei marchi del Benelux (Bureau Benelux des Marques) ad una domanda di registrazione relativa al marchio verbale "Postkantoor" (ufficio postale)⁸. In seguito alla citata sentenza *Parfums Christian Dior*, nella quale la Corte comunitaria aveva confermato la possibilità, per la Corte di giustizia del Benelux, di adire la Corte di giustizia comunitaria, lo Hoge Raad der Nederlanden, in una sentenza vertente nuovamente su un motivo assoluto di rifiuto opposto, in questo secondo caso, al marchio verbale "Biomild", ha viceversa preferito rinviare eventuali questioni alla sola Corte di giustizia del Benelux, dando in tal modo a quest'ultima la facoltà di

¹ Traktatenblad 1983, n° 187; Mémorial belge del 14 ottobre 1969, modificato dal Protocollo del 2 dicembre 1992, Traktatenblad 1993, n. 12.

² Traktatenblad 1966, n. 292.

³ Trattato relativo all'istituzione ed allo statuto della Corte di giustizia del Benelux, fatto a Bruxelles il 31 marzo 1965, Traktatenblad 1965, n. 71, 1966, n. 243 e 244; 1981, n. 159 e 1984, n. 153.

⁴ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU L 40 del 1.2.1989, pag. 1).

⁵ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28).

⁶ Citata alla nota n. 4.

⁷ Corte di giustizia del Benelux, 16 dicembre 1998, causa A-95/4, Nederlandse Jurisprudentie 2001, n. 133.

⁸ Gerechtshof te 's-Gravenhage, ordinanza di doppio rinvio del 3 giugno 1999, che ha attivato il procedimento C-363/99, KPN contro Bureau Benelux des Marques, tuttora pendente (GU C 47 del 19.2.2000, pag. 11).

operare, a sua volta il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria¹. La Corte di giustizia del Benelux ha quindi iniziato la rituale attività istruttoria prima di deferire la causa alla Corte di giustizia delle CE nel giugno 2000², cioè due anni dopo la decisione dello Hoge Raad.

2.4. Secondo quesito

Le ricerche non hanno rivelato decisioni del tipo sollevato da tale quesito.

2.5. Terzo quesito

In **Germania**, il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) ha chiarito, nella sentenza “Banane II”³, il significato e la portata della propria giurisprudenza precedente in merito alla preminenza del diritto comunitario e alla propria facoltà di controllare la legittimità di atti di diritto comunitario, alla luce dei diritti fondamentali sanciti dal Grundgesetz tedesco. In un procedimento promosso dalle società importatrici di banane del Gruppo Atlanta, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno si era rivolto al Bundesverfassungsgericht in seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte delle CE nel 9 novembre 1995⁴, nella quale si sanciva la validità del regime comunitario di importazione delle banane vigente a quel momento.

Nella sua sentenza, il Bundesverfassungsgericht ha confermato che un rinvio pregiudiziale relativo alla validità di un atto di diritto comunitario derivato è *prima facie* irricevibile quando nei motivi di rinvio non sia esplicitato in modo particolareggiato che la protezione dei diritti fondamentali apprestata dal diritto comunitario (compresa la giurisprudenza della Corte di giustizia posteriore alla sentenza “Solange II” della stessa Corte federale tedesca⁵) risulti inferiore al livello garantito dal Grundgesetz, con la conseguenza che la tutela di tali diritti non risulta più garantita in modo generale. In sostanza, i motivi del rinvio dovrebbero procedere ad una comparazione della tutela dei diritti fondamentali a livello nazionale con la tutela apprestata a livello comunitario.

A giudizio del Bundesverfassungsgericht, il rinvio *de quo* non possiede queste caratteristiche, essendosi il giudice del rinvio fondato, in particolare, su una interpretazione erronea della sentenza “Maastricht”, del Bundesverfassungsgericht⁶, dando per scontato che, da quel momento, la Corte federale tedesca avrebbe esercitato nuovamente il proprio potere di sindacato degli atti comunitari, sia pure in cooperazione con la Corte di giustizia delle CE. Orbene, il Bundesverfassungsgericht constata che la sua sentenza “Maastricht” non costituisce affatto un mutamento di rotta rispetto alla giurisprudenza “Solange II” e che non esiste alcuna contraddizione fra queste decisioni. Nel caso

¹ Hoge Raad der Nederlanden, ordinanza del 19 giugno 1998, Nederlandse Jurisprudentie 1999, n. 68.

² Corte di giustizia del Benelux, 26 giugno 2000, Nederlandse Jurisprudentie 2000, n. 551, che ha promosso la richiamata causa C-265/00 (cfr. la nota n. 3).

³ Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 7 giugno 2000, 2 BvL 1/97, Zeitschrift für Wirtschaft 2000, 1456; Wertpapier-Mitteilungen 2000, 1661; Europäische Grundrechte 2000, 328; Neue Juristische Wochenschrift 2000, 3124; Die öffentliche Verwaltung 2000, 957; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 702; Europarecht 2000, 799; Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 754.

⁴ Causa C-466/93, Atlanta, Racc. 1995, pag. I-3799.

⁵ Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 22 ottobre 1986, 2 BvR 197/83 (Solange II), Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 73, 339.

⁶ Bundesverfassungsgericht, sentenza del 12 ottobre 1993, 2 BvR 2134/92 e 2 BvR 2159/92 (Maastricht), Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 89, 155.

sottopostogli, dato che la Corte comunitaria di giustizia, con sentenza 26 novembre 1996¹ aveva ritenuto che l'articolo 30 del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane, obbliga la Commissione a prendere tutte le misure transitorie che essa reputi necessarie per facilitare il passaggio dei regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati, il giudice del rinvio avrebbe dovuto spiegare in maniera ancora più analitica in che misura la tutela dei diritti fondamentali non sarebbe risultata sufficiente. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto, al più tardi nel momento in cui la Corte comunitaria aveva pronunciato la sua sentenza, riconoscere l'insufficienza della motivazione della propria decisione di rinvio. Come aveva fatto lo stesso Bundesverfassungsgericht in una sua precedente decisione², la Corte di giustizia delle CE ha infatti ritenuto che la tutela del diritto di proprietà esige l'imposizione di misure transitorie che agevolino il passaggio al regime comunitario: tali decisioni devono essere idonee a chiarire la correlazione dei procedimenti intesi a garantire la protezione dei diritti fondamentali ad opera dei giudici nazionali e dei giudici comunitari. La Corte federale tedesca ha di conseguenza rigettato, in quanto irricevibile, il rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno.

Sempre in Germania, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato irricevibile il ricorso costituzionale promosso contro la sentenza del Bundesverwaltungsgericht in seguito alla decisione pregiudiziale della Corte di giustizia nella causa *Alcan*³, in base al rilievo che, in quel caso, non vi era stata violazione di principi costituzionali della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento.

Allineandosi alla sentenza della Corte comunitaria, il Bundesverwaltungsgericht⁴ aveva rigettato in ultimo grado l'istanza con la quale la ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione con cui il Land Renania-Palatinato gli aveva imposto di restituire l'aiuto - giudicato illegittimo - ad essa precedentemente erogato. Il Bundesverwaltungsgericht, nel sottolineare la natura imperativa della decisione della Corte, aveva dichiarato che l'autorità nazionale competente ha l'obbligo di revocare la decisione con la quale viene concesso un aiuto in violazione del diritto comunitario, e di ripetere la somma indebitamente versata, pur se il diritto tedesco escluda la possibilità di procedere alla ripetizione quando siano scaduti i termini all'uso previsti e non vi sia stato indebito arricchimento del beneficiario dell'aiuto. Il supremo giudice amministrativo tedesco ha inoltre ritenuto infondata la tesi della ricorrente, la quale aveva criticato la Corte di giustizia per sconfinamento dalle competenze attribuitele dal trattato e per essersi sostituita al legislatore. Il Bundesverwaltungsgericht ha infatti accertato che la Corte comunitaria si era limitata a ribadire la sua giurisprudenza precedente, in base alla quale la ripetizione delle somme versate a titolo di aiuto in violazione del diritto comunitario deve effettuarsi nel rispetto delle procedure nazionali, a condizione che le norme nazionali non rendano il recupero dell'aiuto praticamente impossibile. Per quanto poi attiene alla tesi della convenuta, secondo la quale la Corte avrebbe disconosciuto il diritto fondamentale del rispetto della tutela dell'affidamento, il Bundesverwaltungsgericht ha ritenuto, da un lato, che la Corte aveva rispettato questo principio, in quanto, un operatore

¹ Causa C-68/95, Port, Racc. 1996, pag. I-6065.

² Bundesverfassungsgericht, sentenza del 25 gennaio 1995, 2 BvR 2689/94 e BvR 52/95, Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht 1995, 126.

³ Sentenza della Corte del 20 marzo 1997, C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. 1997, pag. I-1591.

⁴ Bundesverwaltungsgericht, ordinanza del 17 febbraio 2000, 2 BvR 1210/98, Wertpapier-Mitteilungen 2000, 621; Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 633; Europäische Grundrechte 2000, 175; Internationales Steuerrecht 2000, 253; Deutsche Verwaltungsblätter 2000, 900; Neue Juristische Wochenschrift 2000, 2015; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 445; Europarecht 2000, 257; Bayerische Verwaltungsblätter 2000, 655.

economico informato e diligente non può, in linea di massima, riporre alcun legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto versatogli quando la concessione di tale aiuto non sia stata notificata alla Commissione in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE (divenuto articolo 88, paragrafo 3) e, in secondo luogo, che la ricorrente avrebbe potuto, impugnando la decisione con la quale la Commissione constatava l'illegalità dell'aiuto, chiarire quali particolari circostanze avrebbero giustificato un legittimo affidamento meritevole di protezione.

Il Bundesverfassungsgericht, adito a sua volta con un ricorso costituzionale contro tale decisione ha ritenuto che, trattandosi di decisione vertente sulla ripetizione di un aiuto indebitamente concesso, occorresse prendere in considerazione l'interesse pubblico della Comunità a veder attuate le regole di concorrenza comunitarie. Il giudice costituzionale tedesco ha ritenuto che il Bundesverwaltungsgericht, nel consentire che l'aiuto venisse recuperato nonostante fosse ormai decorso il termine previsto dalla legge tedesca, non aveva fatto altro che applicare il principio della preminenza del diritto comunitario. Premesso che la ricorrente avrebbe potuto rilevare da sola l'illegalità formale e materiale dell'aiuto al momento della sua erogazione oppure impugnare dinanzi al giudice comunitario la decisione con la quale la Commissione ordinava il recupero dell'aiuto, il Bundesverfassungsgericht ha dichiarato, in primo luogo, che la sentenza della Corte comunitaria non faceva che applicare l'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE (divenuto articolo 88, paragrafo 2) cosicché il quesito del se si trattasse di un atto costituente straripamento delle competenze della Comunità ai sensi della sentenza "Maastricht" dello stesso Bundesverfassungsgericht non si poneva e, in secondo luogo, ha dichiarato che tale sentenza si limitava ad un caso individuale senza creare una norma di diritto amministrativo di applicazione generale.

In **Austria** l'Oberster Gerichtshof¹ è stato chiamato a pronunciarsi nell'ambito di una causa promossa contro due amministratori di una società a responsabilità limitata ai quali era stata inflitta un'ammenda per non aver depositato i conti annuali della loro società presso il tribunale di commercio entro i termini prescritti dalla legge. Tale omissione è sanzionata dalla normativa austriaca relativa agli obblighi contabili dei commercianti e di talune società, la quale costituisce recepimento nell'ordinamento interno della prima direttiva 68/151 (garanzia prestate dalle società)², e dalla quarta direttiva 78/660 (conti annuali)³. Dinanzi alla suprema Corte austriaca, gli amministratori hanno invocato il fatto che l'applicazione della normativa austriaca in tema di obblighi contabili costituiva lesione dei loro diritti fondamentali in quanto li avrebbe obbligati a rendere pubblici i loro conti. I ricorrenti hanno in particolare invocato il libero esercizio della professione, il diritto di proprietà, il diritto alla protezione dei dati personali e il principio di uguaglianza. L'Oberster Gerichtshof ha, tra l'altro, dichiarato, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa *Daihatsu*⁴, che il legislatore nazionale ha l'obbligo di recepire una direttiva anche qualora questa violi diritti riconosciuti dalla costituzionale. In altri termini, il primato del diritto comunitario opera anche nei confronti di disposizioni nazionali di rango

¹ Oberster Gerichtshof, sentenza del 9 marzo 2000, 6 Ob 14/00b, *Wirtschaftsrechtliche Blätter* 2000, pagg. 286-288.

² Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, tendente a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono prescritte, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo 58, seconda comma del trattato, per tutelare gli interessi degli associati e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).

³ Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54 paragrafo 3 lettera g) del trattato e relativa ai conti annuali di talune forme di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

⁴ Sentenza della Corte del 4 dicembre 1997, C-97/96, *Daihatsu*, Racc. 1997, pag. I-6843.

costituzionali. La legge che recepisce la direttiva comunitaria e che viola tali diritti non può quindi essere dichiarata anticostituzionale.

Sempre in Austria, l'Oberster Gerichtshof è stato chiamato a risolvere la questione di quale sia l'istituzione di garanzia competente, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 80/987 (protezione dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro)¹, per il pagamento dei crediti di un lavoratore qualora il datore, risultato insolvente, si sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio il lavoratore risiede ed esercita la sua attività. Nel caso di specie si trattava di un lavoratore austriaco dipendente di un'impresa che svolgeva la sua attività in Austria e che lavorava per questa impresa, a titolo temporaneo, in Germania. Dopo alcune settimane la società austriaca è stata dichiarata fallita e il lavoratore ha reclamato la retribuzione spettantegli presso l'istituzione di garanzia austriaca. Quest'ultima ha rigettato la domanda dichiarando di non essere competente in quanto il lavoratore aveva lavorato in Germania. L'Oberster Gerichtshof ha viceversa statuito - in conformità della sentenza *Mosbaek*² della Corte di giustizia - che l'istituzione competente è quella dello Stato sul cui territorio, a tenore dell'articolo 2, paragrafo 1 della richiamata direttiva, o è stata presa la decisione di aprire il procedimento con cui le pretese creditorie vengono soddisfatte o viene dichiarata la chiusura dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro, in altri termini, nel caso sottoposto, l'istituzione austriaca³.

Con questa sentenza la suprema Corte austriaca ha abbandonato la sua costante giurisprudenza in tema di applicazione del principio di territorialità nella normativa sulla protezione dei lavoratori salariati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Va tuttavia segnalato che tale decisione non sembra abbia tenuto conto della sentenza *Everson* della Corte di giustizia comunitaria⁴; in questa pronuncia, risalente a cinque settimane prima, la Corte aveva statuito che quando i lavoratori vittime dell'insolvenza del loro datore esercitano la loro attività salariata in uno Stato membro per conto della succursale ivi stabilita di una società costituita secondo il diritto di un altro Stato membro nel quale tale società ha la sede sociale ed è stata messa in liquidazione, l'istituzione competente, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 80/987, per il pagamento dei crediti di questi lavoratori, è quella dello Stato sul cui territorio essi esercitavano la loro attività salariata.

¹ Direttiva 80/987 del Consiglio, del 20 ottobre 1980, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla tutela dei lavoratori salariati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23).

² Sentenza della Corte del 17 settembre 1997, C-117/96, *Mosbæk*, Racc. 1997, pag. I-5017.

³ OGH, sentenza del 27 gennaio 2000, 8 ObS 148/99v (pubblicata in *Wirtschaftsrechtliche blätter* 2000, pag. 232).

⁴ Sentenza della Corte del 16 dicembre 1999, C-198/98, *Everson*, Racc. 1999 pag. I-8903.

In **Belgio**, in una causa vertente sul divieto di pubblicità ingannevole, la Cour de cassation¹, senza accogliere l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, avanzata da una delle parti, ha confermato l'interpretazione che la Cour d'appel de Liegi aveva dato alla nozione di "consumatore" tutelato dalla legge sulle pratiche di commercio e sulla protezione del consumatore (nel prosieguo "LPC")², legge nella quale le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole e sleale costituiscono recepimento nell'ordinamento belga della direttiva 84/450 (pubblicità ingannevole)³; secondo tale interpretazione, la legge tutela il consumatore inesperto e poco istruito.

Lo Stato belga aveva promosso un'azione inibitoria nei confronti di una società di vendita per corrispondenza contestandole il ricorso a metodi pubblicitari vietati dalla LPC. Erano in particolare contestate: un'operazione promozionale sotto forma di sondaggio il cui scopo era di indurre il cliente a collocare un ordine e un'offerta di un regalo abbinato all'acquisto di un bene o un servizio. Lo Stato belga, che pure aveva visto largamente accolte le proprie istanze in primo grado, è ricorso in appello sui due punti nei quali le sue istanze non erano state accolte. La Cour d'appel de Liegi ha pienamente accolto l'appello ed ha riformato la sentenza impugnata. Successivamente, però, la società di vendita per corrispondenza si è rivolta alla Corte di cassazione. Nel primo motivo di ricorso, che si fonda sia sulla LPC sia sulla direttiva 84/450, la ricorrente criticava l'interpretazione data dal giudice di appello alla nozione di consumatore tutelato, in quanto facente riferimento al consumatore di scarsa istruzione e sprovvisto di spirito critico. Il ricorrente sosteneva che, se e in quanto la definizione di "consumatore tutelato" su cui si fonda il ragionamento della Corte d'appello è erronea, la decisione resa da quest'ultima doveva ritenersi viziata da illegittimità. La Corte di appello aveva ritenuto, infatti, che la tutela ricercata deve mettere al riparo i consumatori meno esperti i quali, sprovvisti di spirito critico nei confronti di ciò che viene loro astutamente presentato, non sono in grado di scoprire i trabocchetti, le esagerazioni e i silenzi ingannatori dell'autore della pubblicità. La ricorrente sosteneva, al contrario, che la legge *de qua* tutela il consumatore "medio" normalmente e ragionevolmente esperto ed invocava, a tale riguardo, la necessità, per il giudice nazionale, di interpretare le disposizioni della LPC conformemente alla direttiva 84/450 di cui tali disposizioni costituiscono recepimento. La ricorrente si richiamava altresì alla giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria, dalla quale risulta che la nozione di consumatore ai sensi della suddetta direttiva deve essere interpretato nel senso che prende in considerazione il consumatore medio, normalmente e ragionevolmente esperto. Infine la ricorrente proponeva alla Corte di cassazione, in caso di dubbio, di rivolgersi alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

La Cour de cassation ha rigettato il ricorso. In primo luogo, essa ha rilevato che la Cour d'appel di Liegi dichiarando che le pratiche commerciali sottoposte al suo giudizio erano contrarie ai corretti usi commerciali, si era fondata sul solo articolo 94 della LPC, il quale vieta, come norma generale, ogni atto e comportamento contrario agli usi commerciali corretti. Pertanto, per valutare se un determinato comportamento sia conforme all'uso corretto, il giudice ha facoltà, secondo la Cour de cassation, di tener conto della particolare situazione in cui vengono a trovarsi talune categorie di consumatori e della necessità di apprestare una più intensa tutela. Sotto questo profilo, la suprema giurisdizione belga ha ritenuto che la decisione del giudice di appello non fosse viziata da

¹ Cour de cassation, 12 ottobre 2000, Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 2001, pagg. 188-196.

² Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Moniteur belge, 29 août 1991).

³ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17).

illegittimità per aver ritenuto che la legge applicabile protegga il consumatore poco istruito ed inesperto. Per quanto attiene poi al motivo dedotto dall'interpretazione della direttiva 84/450, la Cour de cassation si è limitata a dichiarare che il suddetto articolo 94 non costituisce recepimento della direttiva comunitaria e che, dalle considerazioni sopra svolte, si desume che la sentenza del giudice di appello è legittimamente fondata su tale base legislativa. La Corte di cassazione belga ha quindi rigettato i motivi di ricorso fondati sugli articoli 7 (definizione della nozione di consumatore), 22 e 23 (divieto di pubblicità ingannevole) della LPC, nonché, consequenzialmente, i motivi che si fondano sulle disposizioni della direttiva comunitaria della quale i suddetti articoli costituiscono il recepimento nel diritto belga.

Sempre in Belgio, in una causa vertente sulla natura giuridica dell'Ordine dei farmacisti, la Cour de cassation ha confermato, con sentenza del 25 febbraio 2000¹, una linea giurisprudenziale inaugurata con la sentenza del 7 maggio 1999², riguardante l'applicazione delle regole di concorrenza alle libere professioni. La Corte di cassazione belga ha infatti ripetuto che l'Ordine dei farmacisti costituisce una "associazione di imprese" ai sensi della legge belga sulla concorrenza (che ricalca gli articoli 81 e seguenti del trattato (ex articoli 85 e seguenti)) e che la legittimità delle decisioni dell'Ordine, se ed in quanto hanno lo scopo o l'effetto di recare pregiudizio alla concorrenza, debbono essere esaminate alla luce delle regole comunitarie di concorrenza dagli organi disciplinari dell'ordine stesso. Pertanto, quando un organo dell'ordine dei farmacisti impone a uno o più dei suoi membri limitazioni alla concorrenza che non sono necessarie all'osservanza delle regole fondamentali della professione, ma che, in realtà, sono dirette a favorire taluni interessi materiali dei farmacisti o a istituire o mantenere in vigore un determinato regime economico, tali determinazioni possono configurarsi come decisione di un organo di un'associazione di imprese la cui nullità può essere accertata d'ufficio dall'organo di appello. La decisione che irroga una sanzione disciplinare fondata su un divieto generale ed assoluto di qualsiasi pubblicità e la condanna di qualsiasi concorrenza sul mercato farmaceutico non trova giustificazione nella legge.

Ancora in Belgio, con sentenza del 15 settembre 2000³, la Cour d'appel de Bruxelles, pronunciandosi con procedura d'urgenza, si è pronunciata sull'efficacia dell'esaurimento comunitario e sulla nozione di "consenso" del titolare all'immissione in commercio nello Spazio economico europeo di un prodotto contrassegnato da marchio ai sensi dell'articolo 7 della direttiva sui marchi 89/104⁴, nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia. La controversia vedeva opposti una società di diritto statunitense titolare di una celebre marca di jeans e una società di grande distribuzione che offriva in vendita prodotti muniti del marchio, importati per vie parallele. La ricorrente chiedeva al giudice di inibire alla società distributrice qualsiasi utilizzo del marchio per prodotti provvisti di tale marchio, a meno che detti prodotti fossero stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o col suo consenso. In subordine, la ricorrente chiedeva alla Cour d'appel di sospendere la decisione in attesa che la Corte di giustizia comunitaria pronunciasse la sentenza nelle cause *Davidoff* e *Levi-Strauss*⁵ e, in ulteriore subordine, a proporre al

¹ Cour de cassation, 25 febbraio 2000, n. D.98.0041.F.

² Cour de cassation, 7 maggio 1999, Rechtskundig Weekblad, 1999-2000, pag. 112-11, citata nella Diciassettesima relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (GU C 30 del 30.1.2001, pag. 199, seconda colonna).

³ Cour d'appel de Bruxelles, 15 settembre 2000, Revue de droit intellectuel, 2000, pagg. 263-284.

⁴ Cfr. nota n. 50.

⁵ Cause riunite C-414/99 (GU C 6 del 8.1.2000, pag. 18) e C-415/99 (GU C 79 del 18.3.2000, pag. 5), tuttora pendenti.

giudice comunitario una serie di quesiti pregiudiziali sull'interpretazione dell'articolo 7 della sopra ricordata direttiva nell'interpretazione fornita dalla sentenza *Sebago*¹.

La Cour d'appel belga ha in primo luogo statuito che il diritto, che il marchio conferisce al suo titolare, di vietare ad un terzo di farne uso nel SEE per prodotti che siano stati posti in commercio al di fuori del SEE e che non siano stati reintrodotti nel territorio del SEE con il consenso del titolare, ha per scopo - secondo la giurisprudenza comunitaria - di garantire l'integrità del mercato interno². In risposta ad una tesi difensiva della resistente, la Corte d'appello belga ha dichiarato che l'esercizio di tale diritto non può essere subordinato alla condizione supplementare che l'uso costituisca *prima facie* un pregiudizio alla funzione di indicazione della provenienza propria del marchio oppure che l'uso avvenga secondo condizioni e modalità atte a ledere l'immagine del marchio presso il pubblico.

La Cour d'appel ha precisato che, poiché l'articolo 7 della direttiva 89/104/CEE vieta l'esaurimento internazionale, la protezione di cui godono i titolari di marchi nel SEE non può dipendere dall'esistenza o dall'inesistenza di una restrizione alle esportazioni verso il SEE eventualmente imposte dal titolare ai singoli suoi distributori stabiliti in paesi terzi. Ogni diversa decisione equivarrebbe - secondo la Cour d'appel - a reintrodurre il principio dell'esaurimento internazionale, poiché al titolare del marchio è impossibile fornire la prova della "ermeticità" della rete di distribuzione mondiale dei prodotti muniti di marchio. Il fatto che il titolare del marchio non abbia imposto ai propri distributori stabiliti in paesi terzi il divieto di esportare verso il SEE non incide minimamente sull'obbligo, che grava sui titolari, di rispettare il contenuto specifico del diritto del marchio, cioè il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in circolazione di un prodotto nel SEE. Pertanto, dall'assenza di un tale comportamento del titolare non può automaticamente dedursi il consenso implicito del titolare all'immissione in commercio nel SEE di prodotti provenienti da paesi terzi. Infine, la Cour d'appel ricorda che, come chiarito dalla Corte comunitaria nella sentenza *Sebago*, le nozioni di "immissione in commercio" nel SEE e di "consenso del titolare" all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 della citata direttiva, sussistono, in ciascun caso di specie, rispetto all'esemplare del prodotto per il quale l'esaurimento è invocato. Il giudice belga ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, questa interpretazione non può implicare l'obbligo, per il titolare del marchio, di apporre sui prodotti un contrassegno che consenta a tutti i rivenditori di verificare se i prodotti muniti del marchio sono o non sono destinati al mercato europeo. Ed aggiunge che spetta al rivenditore che nutra eventuali dubbi circa la lecita immissione in commercio dei prodotti nel SEE, di accertare se vi sia o non vi sia stata assenza di consenso del titolare e quindi di astenersi dall'acquistare i prodotti di cui trattasi per rivenderli. Riguardo infine all'onere della prova dell'esaurimento comunitario, la Cour d'appel ha precisato che all'avversario del titolare del marchio incombe l'onere di produrre i documenti dai quali risulti che i prodotti che egli rivende corrispondono a quelli registrati in una fattura rilasciata, a monte della catena di distribuzione, da un rivenditore autorizzato.

Infine, rispondendo all'argomento della società resistente, secondo la quale il titolare del marchio avrebbe abusato del proprio diritto esclusivo, tentando di restringere la concorrenza sui prodotti di cui trattasi in seno al SEE, la Cour d'appel ricorda che non costituisce ostacolo alla libertà di commercio intracomunitario un ostacolo posto alle importazioni, nel SEE, di prodotti provenienti da paesi terzi e che, se è vero che il principio del divieto dell'esaurimento internazionale può colpire e

¹ Sentenza della Corte del 1° luglio 1999, C-173/98, Racc. pag. I-4103.

² Sentenza della Corte del 16 luglio 1998, C-355/96, *Silhouette*, Racc. pag. I-4799.

pregiudicare tali prodotti, resta pur vero che la sua finalità consiste nel preservare l'integrità del mercato interno.

In **Spagna**, il Tribunal Constitucional, con sentenza del 30 novembre 2000¹, ha confermato la propria giurisprudenza, secondo la quale, se è vero che il diritto comunitario derivato non assurge a rango costituzionale e non può quindi essere preso in considerazione per sindacare la costituzionalità di norme di rango legislativo, esso costituisce pur sempre un criterio interpretativo idoneo a determinare la finalità e la portata dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla costituzione spagnola. Il ricorso, che era stato promosso dal Defensor del Pueblo (difensore civico), mirava a far annullare alcune disposizioni della legge spagnola sulla protezione dei dati a carattere personale², che costituisce recepimento nell'ordinamento spagnolo della direttiva 95/46³. Il ricorrente asseriva, tra l'altro, l'esistenza di una violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata - sancito dalla costituzione - ed una violazione dei limiti che la costituzione pone all'utilizzo dell'informatica per garantire il diritto suddetto. Secondo i ricorrenti, infatti, il legislatore spagnolo avrebbe dato alle eccezioni all'obbligo di informazione posto in capo al responsabile del trattamento dei dati nei confronti della persona che deve rilasciarli, nonché al diritto di quest'ultima di accedere ai dati stessi una portata più ampia di quella prevista dalla direttiva. Il Tribunal Constitucional ha annullato le disposizioni della legge impugnata, facendo riferimento alla direttiva comunitaria ed all'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i quali vengono a rafforzare la sua interpretazione costituzionale di tali diritti.

In una decisione del 24 aprile 2000⁴, pronunciata dopo una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia⁵, lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di Oviedo ha ritenuto che in tale sentenza il giudice comunitario, avrebbe "perso l'occasione" di interpretare la direttiva 93/83 (diritto d'autore / cavo e satellite)⁶ alla luce della convenzione di Berna e di dare un'interpretazione uniforme, estremamente necessaria per gli organi giurisdizionali degli Stati membri, delle disposizioni menzionate dal giudice del rinvio. Quest'ultimo chiedeva alla Corte di giustizia comunitaria di dichiarare se uno stabilimento alberghiero il quale capti segnali televisivi via satellite o via terra e li distribuisca via cavo nelle varie camere dell'albergo compia o no un atto di comunicazione al pubblico o di ricezione da parte del pubblico ai sensi della direttiva. Lo Juzgado, per sottolineare la mancanza di uniformità nell'interpretazione della direttiva, ha proceduto ad un'ampia esemplificazione di sentenze contraddittorie dei giudici spagnoli e di giudici di altri Stati membri. Peraltro, facendo riferimento alle conclusioni dell'Avvocato generale in tale causa, e seguendo l'interpretazione della convenzione di Berna che quest'ultimo proponeva, lo Juzgado

¹ Tribunal Constitucional, Pleno, 30 novembre 2000, n. 292/2000, Diario La Ley n° 5213, 27 dicembre 2000.

² Ley Orgánica n° 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Boletín Oficial del Estado n° 298, 14 dicembre 1999).

³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁴ Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Oviedo, 24 abril 2000, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) c. Hostelería Asturiana, SA (HOASA).

⁵ Sentenza della Corte del 3 febbraio 2000, C-293/98, Egeda, Racc. pag. I-629.

⁶ Direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993, relativa al coordinamento di alcune norme del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore applicabili alla radiodiffusione via satellite ed alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

conclude che il fatto di captare segnali televisivi e distribuirli via cavo nelle varie camere di uno stabilimento alberghiero costituisce un atto di comunicazione al pubblico che richiede l'autorizzazione degli autori o il pagamento di un corrispettivo agli autori. Lo Juzgado si fonda cioè sul criterio, proposto dall'avvocato generale La Pergola del "fine di lucro", perseguito dal soggetto responsabile dell'atto di comunicazione al pubblico, nonché sulla qualifica dei clienti dello stabilimento come "pubblico nuovo", vale a dire l'insieme delle persone alle quali si dirige il singolo atto di comunicazione tramite televisore [Conclusioni Avv. gen. La Pergola, punto 24. N.d.T.]. Questi elementi consentono di differenziare questo tipo di distribuzione da quello che si realizza in ambito domestico.

In **Francia**, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, con sentenza del 22 febbraio 2000¹, ha respinto una serie di ricorsi che contestavano la qualifica di medicinali soggetti al monopolio di vendita da parte delle farmacie, qualifica conferita con sentenza della Cour d'appel d'Amiens che attribuiva tale qualifica a una serie di prodotti assertivamente chiamati parafarmaceutici. La Cour de cassation ha applicato le direttive del Consiglio 76/768 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e 65/65, relativa alle specialità farmaceutiche, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa *Upjohn*² in merito alla definizione di medicinali "per funzione" o di medicinali "per presentazione". Essa conferma peraltro la posizione della Cour d'appel francese che, con riferimento alla sentenza *Keck et Mithouard*³, aveva ritenuto che il divieto di vendere taluni prodotti al di fuori delle farmacie sia una disposizione che rientra tra le modalità di vendita ed è quindi sottratta alla previsione dell'articolo 30 del trattato (divenuto articolo 28 CE), qualora la normativa nazionale incida nello stesso modo, in linea di diritto e in linea di fatto, sulla commercializzazione dei prodotti nazionali e dei prodotti importati.

Va rilevato che la sezione penale della Cour de cassation francese è pervenuta ad un'identica pronuncia con sentenza del 5 settembre 2000⁴, nella quale ha statuito che la normativa istitutiva di un monopolio farmaceutico, che si applichi indistintamente ai prodotti importati dagli Stati membri della CE come ai prodotti nazionali, è giustificata, sotto il profilo degli articoli 30 e 36 del trattato (divenuti oggi gli articoli 38 e 30 CE) da finalità di tutela della salute pubblica.

In una sentenza del 14 giugno 2000⁵, la Cour d'appel di Parigi, traendo le conclusioni dalla sentenza *Parodi* della Corte di giustizia comunitaria⁶, ha rimesso in causa la giurisprudenza della Cour de cassation francese⁷ riguardante le condizioni alle quali un ente creditizio istituito in uno Stato membro può concedere prestiti ipotecari in Francia. La Cour d'appel aveva infatti dichiarato che la

¹ Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, sentenza del 22 febbraio 2000, Beiersdorf, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation - Chambres civiles 2000, IV, n° 34.

² Sentenza della Corte del 16 aprile 1991, C-112/89, Racc. 1991, pag. I-1703.

³ Sentenza della Corte del 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Racc. 1993, pag. I-6097.

⁴ Cour de cassation, chambre criminelle, sentenza del 5 settembre 2000, Gabard, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambre criminelle, 2000, n. 26.

⁵ Cour d'appel de Paris, sentenza del 14 giugno 2000, SCI Parodi, Recueil Dalloz, 2000, Jur., pagg. 614-616.

⁶ Sentenza del 9 luglio 1997, C-222/95, Racc. pag. I-3899.

⁷ Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, sentenza del 20 ottobre 1998, SCI Parodi, Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation - Chambres civiles 1998, IV, n. 246.

normativa francese antecedente alla direttiva 89/646 del Consiglio¹ non si limitava a creare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi bancari - imponendo agli enti creditizi stabiliti e riconosciuti in un altro Stato membro l'obbligo di munirsi di una nuova autorizzazione presso l'autorità di controllo dello Stato di destinazione - ma rendeva impossibile l'esercizio di questa libertà comunitaria subordinando il rilascio dell'autorizzazione al requisito dello stabilimento del prestatore dei servizi sul territorio nazionale.

La Cour d'appel, nell'esaminare se tale normativa fosse indispensabile ai fini della tutela degli interessi in questione e riprendendo a tal fine la distinzione - proposta dalla Corte di giustizia al punto 29 della sentenza *Parod* - basata sulla natura dell'attività bancaria di cui si tratta e sul rischio che grava sul destinatario del servizio, ha ritenuto che la legislazione francese andasse al di là di quanto è oggettivamente necessario per tutelare gli interessi che essa ha l'obbligo di proteggere ed ha conseguentemente dichiarato che tale legislazione non è compatibile con il trattato.

In **Grecia**, con un ragionamento alquanto ellittico, il Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato) non ha fatto riferimento, nella sentenza del 30 marzo 1999², all'interpretazione che la Corte di giustizia aveva dato, con sentenza 5 giugno 1997 *SETTG*³, in seguito a un suo rinvio pregiudiziale. La Corte comunitaria aveva ritenuto che la normativa greca, la quale prescrive a pena di nullità la forma giuridica del contratto di lavoro per le prestazioni di guida turistica presso gli uffici di turismo e di viaggio che organizzano programmi turistici, era contrario all'articolo 59 del trattato CE (divenuto ora l'articolo 49 CE). Il Symvoulio tis Epikrateias ritiene che l'interpretazione data dalla Corte comunitaria non sia pertinente nel caso di specie, in quanto la controversia non presenta alcuna connessione con il diritto comunitario. A parere del Consiglio di Stato greco, l'assenza di un criterio di collegamento con il diritto comunitario deriva dal fatto che nessuna delle parti nella controversia è un cittadino comunitario, stabilito in uno Stato membro diverso dal proprio, che desidera prestare i propri servizi in Grecia. La normativa sulla base della quale era stato operato il rinvio pregiudiziale viene quindi intesa come un semplice fondamento giuridico per il giudizio arbitrale sottoposto al controllo del Symvoulio tis Epikrateias nel procedimento principale, giudizio che costituisce di per sé l'unico vero oggetto della controversia. Il Consiglio di Stato greco ha quindi del tutto pretermesso dalla risoluzione della controversia *de qua* la questione dell'incompatibilità della normativa greca con il diritto comunitario, come pure la questione dell'obbligo - che ne deriva - di eventualmente disapplicarla in quanto fondamento giuridico della sentenza arbitrale. Apparentemente non è stata fornita alcuna spiegazione dei motivi che hanno spinto il supremo giudice amministrativo greco a considerare la risposta della Corte di giustizia al suo quesito pregiudiziale come ininfluenza sulla controversia sottoposta al suo giudizio.

Sempre in Grecia va ancora rilevata, in tre sentenze del tribunale amministrativo di Atene del 31 agosto 1999⁴, una dissonanza tra una sentenza resa in un procedimento pregiudiziale dalla Corte di giustizia e la decisione finale del giudice di rinvio. Il tribunale amministrativo ha infatti ritenuto

¹ Seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'accesso all'attività degli stabilimenti di credito e il suo esercizio e che modifica la direttiva 77/780/CEE (GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1).

² Symvoulio tis Epikrateias, 30 marzo 1999, 1014/1999, To Syntagma, 1999, pagg. 1129-1135, Elliniki Dikaiosyni 2000, pag. 1131, EDDDD 2000, pag. 400.

³ Causa C-398/95, Racc. pag. I-3091.

⁴ Sentenza della Corte del 2 luglio 1998, Kapasalakis, cause riunite C-225/95, C-226/95 e C-227/95, Racc. pag. I-4239.

che l'omesso recepimento della direttiva 89/48/CEE relativa al riconoscimento dei diplomi d'insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni¹, non costituisce, nel caso specifico, una violazione da parte dello Stato degli obblighi comunitari che ad esso incombono, né determina, conseguentemente, in capo allo Stato l'obbligo di risarcire il danno subito dai privati in conseguenza del mancato recepimento². Il tribunale amministrativo sembra quindi andare oltre alle prescrizioni desumibili dalla sentenza della Corte comunitaria, la quale si era limitata a dichiarare l'inapplicabilità della direttiva in situazioni puramente interne di uno Stato membro, senza entrare in una discussione relativa ai presupposti che determinarono il sorgere della responsabilità civile dello Stato per omesso recepimento della direttiva. Peraltro, va rilevato che non è stata presa in considerazione la condanna della Grecia per omesso recepimento della direttiva 89/48 pronunciata con precedente sentenza della Corte di giustizia³.

In **Italia**, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità di un referendum abrogativo, si è pronunciata sugli obblighi che, per gli Stati membri, derivano dall'attuazione di una direttiva comunitaria⁴. In Italia, l'organizzazione di un referendum abrogativo di norme di legge viene autorizzato se sono soddisfatte due condizioni: la domanda del referendum deve avere raccolto 500.000 firme di elettori e la Corte costituzionale deve avere previamente verificato che la questione sottoposta al referendum non implichi violazione della costituzione. Il referendum di cui trattasi mirava ad abrogare l'articolo 5 della legge n. 863 del 19 dicembre 1984, che limita il ricorso al contratto di lavoro a tempo parziale. Questa materia è disciplinata dalla direttiva 97/81⁵ relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE dalla CEEP e dalla CES, il cui termine di recepimento scadeva il 20 gennaio 2000 e che lo Stato italiano non aveva ancora recepito nel proprio ordinamento.

La Corte costituzionale italiana ha in primo luogo verificato se la questione referendaria fosse compatibile, da un lato, con i limiti che l'articolo 75, n. 2 della Costituzione pone al ricorso al referendum abrogativo (tra l'altro sono vietati i referendum aventi ad oggetto leggi di ratifica di trattati internazionali) e, in secondo luogo, con i limiti derivanti da un'interpretazione sistematica della Costituzione. Questa interpretazione impone di esaminare se il referendum sia compatibile con le disposizioni delle direttive comunitarie, nonché se queste ultime producano effetti idonei a impedire l'abrogazione di una legge, nella misura in cui tale abrogazione impedisce allo Stato italiano di ottemperare agli obblighi impostigli dal diritto comunitario derivato. Infine, dopo aver affermato la supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale, la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge sottoposta a referendum abrogativo costituiva un nucleo di disposizioni già conformi alla direttiva comunitaria. Pertanto, essa non poteva essere abrogata senza adottare altre misure che soddisfacessero agli obblighi derivanti dalla predetta direttiva. In altri termini, la situazione di "preconformazione" creata dalla suddetta legge doveva - secondo la Corte

¹ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16).

² Dioikitiko Protodikeio Athinon, 31 agosto 1999, 8240/1999, 8241/1999 e 8242/1999.

³ Sentenza del 23 marzo 1995, C-365/93, Grecia/Commissione, Racc. pag. I- 499.

⁴ Corte costituzionale, 7 febbraio 2000, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2000, Spec. 1, n. 7, pag. 65.

⁵ Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

costituzionale - essere preservata anche dopo la scadenza del termine previsto per l'attuazione della direttiva stessa. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale l'obbligo di leale cooperazione cui sono tenuti gli Stati membri implica che essi si astengano dall'adottare - durante il periodo che va dalla data di entrata in vigore di una direttiva alla scadenza del termine previsto per la sua attuazione - qualsiasi misura che possa compromettere il risultato che la direttiva prescrive¹. La Corte costituzionale ha dichiarato che, nel caso sottoposto, non soltanto il termine prescritto per il recepimento della direttiva 97/81 era scaduto il 20 gennaio 2000, rendendo in tal modo lo Stato membro inadempiente, ma che, per di più, la direttiva prevedeva espressamente che, nella sua attuazione, non sarebbe stata giustificata alcuna regressione rispetto alla situazione legislativa esistente in ciascuno Stato membro con riferimento alla protezione garantita ai lavoratori. Ciò premesso, l'abrogazione, mediante referendum, della suddetta disposizione avrebbe implicato la soppressione pura e semplice della protezione dei lavoratori contenuta nella normativa sul lavoro a tempo parziale. Una situazione siffatta avrebbe reso lo Stato italiano responsabile di una violazione di uno specifico obbligo sancito dal diritto comunitario e avrebbe, di conseguenza, costituito pure violazione dell'articolo 75, n. 2, della Costituzione italiana.

Sempre in Italia, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'efficacia diretta di una direttiva in ordine alle situazioni giuridiche sorte prima che scada il termine da essa stabilito per la sua attuazione ad opera degli Stati membri (sentenza del 1° febbraio 2000)². La direttiva 93/13³ concernente le clausole vessatorie nei contratti conclusi con i consumatori è stata recepita nell'ordinamento italiano della legge 6 febbraio 1996, n. 52, mentre il termine prescritto era scaduto il 31 dicembre 1994. A norma dell'articolo 10 della direttiva, le sue disposizioni si applicano a tutti i contratti conclusi dopo quest'ultima data. Il nuovo articolo 1469-*bis* del codice civile italiano, modificato in conformità della citata legge di attuazione del 1996, qualifica come vessatoria una clausola che stabilisce come sede del giudice competente sulla controversia una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Il Giudice di pace di Roma, in una controversia relativa ad un contratto firmato nel maggio 1994 tra un professionista ed un consumatore, si era dichiarato incompetente a favore del foro di Udine, luogo di residenza del consumatore, poiché la tutela garantita ai consumatori dal citato articolo 1469-*bis* del codice civile era a suo giudizio parimenti applicabile anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge attuativa della direttiva 93/13, stante l'efficacia diretta di quest'ultima. Il professionista ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di cassazione, la quale ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Roma perché si pronunciasse sul merito. La Corte di cassazione, dopo aver ricordato che l'efficacia diretta di una direttiva presuppone, in primo luogo, che le sue disposizioni siano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise e, in secondo luogo, che lo Stato membro interessato non abbia dato attuazione alla direttiva entro il termine da questa previsto, ha affermato che non è sicuro che la direttiva del Consiglio di cui è causa possieda il requisito del carattere preciso e incondizionato. Tuttavia, la suprema Corte ha rilevato che alla data in cui il contratto litigioso era stato firmato (maggio 1994) lo Stato italiano non risultava ancora inadempiente poiché il termine ultimo per il recepimento della direttiva (dicembre 1994) non era ancora scaduto, sicché non potevasi attribuire alla direttiva 93/13 un'efficacia automatica, idonea cioè ad incidere - come

¹ Sentenza della Corte del 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411.

² Corte di cassazione, Sezione I, 1° febbraio 2000, n. 1099, Giustizia civile, 2000, pag. 1690.

³ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1994, pag. 29).

dichiarato dal giudice di pace di Roma - sull'operatività della clausola contrattuale attributiva di competenza.

Infine, sempre in Italia, in una controversia vertente sulla privatizzazione di una società aeroportuale mediante offerta sul mercato della maggioranza delle azioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il decreto ministeriale che limiti al 2% la partecipazione degli enti pubblici, economici e imprese pubbliche al capitale della società è conforme al diritto comunitario¹. Nel caso in questione, una società pubblica, della quale il Comune e la Provincia di Milano detenevano il 99% del capitale sociale si è rivolta al TAR del Lazio chiedendo che fosse annullata la clausola, contenuta nell'avviso di vendita pubblica delle azioni della società aeroportuale, che riproduceva il limite del 2% di cui sopra. La ricorrente invocava, tra l'altro, la violazione del principio di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali e del principio di proporzionalità. Sotto questo profilo, il TAR, con sentenza del 14 luglio 1999 aveva respinto il ricorso, nella considerazione che il principio di proporzionalità non costituisce un criterio autonomo di valutazione della legittimità degli atti comunitari, ma unicamente un criterio interpretazione delle disposizioni del trattato². Il Consiglio di Stato, adito dalla ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice amministrativo di primo grado precisando la sfera di operatività del principio di proporzionalità.

Il Consiglio di Stato, nel fare riferimento alla giurisprudenza della Corte comunitaria di giustizia³ secondo la quale il principio di proporzionalità costituisce un principio generale del diritto comunitario, che le istituzioni degli Stati membri devono rispettare nell'esercizio del loro potere discrezionale e che serve a valutare sia l'attività del legislatore nazionale sia gli stessi provvedimenti legislativi. Pur riconoscendo che il motivo fondato sulla violazione del principio di proporzionalità non aveva trovato sufficiente svolgimento nelle deduzioni delle parti, il Consiglio di Stato ha nondimeno precisato che imporre un limite alla partecipazione delle società pubbliche al capitale sociale di una società che è oggetto di privatizzazione costituisce una misura necessaria e idonea alla realizzazione degli scopi di una siffatta operazione, che si concreta nel trasferimento di azioni da una società pubblica a soggetti privati mediante il pagamento di un corrispettivo che deve consentire di realizzare al meglio le finalità pubbliche previste dalla legge. Tali scopi verrebbero vanificati se fosse consentito trasferire azioni dello Stato ad una società pubblica e viceversa. Inoltre, una volta ammessa la legittimità del limite suddetto, quest'ultimo non può essere assoggettato al controllo da parte degli organi giurisdizionali poiché in esso si concreta una scelta di politica economica del governo, soggetto al quale spetta decidere quale sia la misura massima ammessa della partecipazione pubblica al capitale sociale di una società privatizzata.

Nel **Regno Unito**, la High Court, adita con due ricorsi in appello diretti contro due decisioni contraddittorie della High Court in materia di trasferimenti di imprese ai sensi del Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 1981 (che hanno dato attuazione, nel Regno

¹ Consiglio di Stato, Sezione VI, 1° aprile 2000, Il Consiglio di Stato, 2000, I, pagg. 833-847.

² Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, 14 luglio 1999, n. 2155, I tribunali amministrativi regionali, 1999, I, pagg. 3126-3133.

³ Sentenze della Corte del 12 marzo 1987, 176/84, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1193; del 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Vittorio Testa e.a., Racc. pag. 1979; del 25 febbraio 1988, C-427/85, Commissione/Germania, Racc. pag. 1123, e del 27 ottobre 1993, C-127/92, Enderby, Racc. pag. I-5535.

Unito, alla direttiva 77/187¹) ha ritenuto che la responsabilità *ex delicto* del cedente nei confronti del lavoratore subordinato riguardante un danno corporale subito da quest'ultimo prima della data della cessione, è trasferita al cessionario ai sensi dell'articolo 5, n. 2 delle Regulations del 1981². La Court of Appeal osserva infatti che l'articolo 5, n. 2, lett. a) contempla “tutti i diritti, i poteri, gli obblighi e le responsabilità [del cedente] sorti in virtù del contratto di lavoro o in connessione con esso”³, onde, il trasferimento dell'impresa non investe esclusivamente i diritti contrattuali, bensì tutti i diritti sorti “in connessione con” il contratto di lavoro. Anche in assenza di un riferimento espresso al regime della responsabilità *ex delicto* tale disposizione legislativa è quindi sufficientemente ampia per ricomprendere la responsabilità *ex delicto* del datore di lavoro. Conseguentemente, nel caso sottoposto, ha detto la Corte d'appello inglese, la responsabilità del datore di lavoro per propria negligenza era stata effettivamente ceduta al cessionario in forza delle Regulations del 1981.

Nella seconda causa la Court of Appeal ha ritenuto inoltre che i diritti del cedente ad un compenso in base ad una polizza assicurativa contro gli infortuni di lavoro, ancorché contrattata presso un terzo (l'assicuratore) sono da ritenersi parimenti trasferiti al cessionario. Dopo aver ricordato che scopo della citata direttiva 77/187 è la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa, la Court of Appeal ha dichiarato che le Regulations del 1981, in quanto provvedimento attuativo dell'ordinamento interno della norma comunitaria, deve essere interpretato, nella misura del possibile, nel senso che i lavoratori non vengono privati dei diritti di cui avrebbero usufruito nei confronti del loro datore di lavoro se il trasferimento non avesse avuto luogo e che sono sorti in forza del contratto di lavoro od in connessione con questo. Inoltre, il diritto del datore di lavoro ad un'indennità a carico dell'assicuratore copre anche la responsabilità sorta in relazione ad un contratto di lavoro. Di conseguenza, nel caso in esame, i benefici dell'assicurazione sottoscritta dal cedente dovevano ritenersi trasferiti al cessionario.

Ancora nel Regno Unito, la Court of Appeal⁴, invalidando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l'articolo 7 della direttiva 93/104 concernente la riorganizzazione dell'orario di lavoro⁵ non possiede i requisiti di precisione e incondizionalità necessari perché gli possa essere riconosciuta efficacia diretta. Nella controversia di cui trattasi, che vedeva una maestra di nuoto opporsi al datore di lavoro, un'amministrazione regionale, l'Employment Appeal Tribunal aveva ritenuto, prima che la causa approdasse dinanzi alla suprema Corte inglese, che la ricorrente, che non aveva ricevuto alcuna retribuzione durante le vacanze scolastiche, aveva diritto a ferie annue pagate di quattro settimane in forza dell'articolo 7, n. 1 della direttiva comunitaria la quale prevede che gli Stati membri prendono le misure necessaria affinché ogni lavoratore usufruisca di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle

¹ Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26).

² Court of Appeal (Civil Division), 16 maggio 2000, Martin contro Lancashire County Council e Bernadone contro Pall Mall Services Group Ltd ed altri, The All England Law Reports 2000, Vol. 3, pagg. 544-560.

³ “*All the transferor's rights, powers, duties and liabilities under or in connexion with the contract of employment*”.

⁴ Court of Appeal (Civil Division), 21 giugno 2000, Gibson contro East Riding of Yorkshire District Council, Common Market Law Reports 2000, Vol. 3, pagg. 329-338.

⁵ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18).

legislazioni e/o prassi nazionali. All'epoca dei fatti controversi (1997) il Regno Unito non aveva ancora recepito la direttiva, benché il termine fosse scaduto il 23 novembre 1996. Il recepimento era successivamente intervenuto ad opera delle Working Time Regulations (SI 1998, No 1883), entrate in vigore il 1° ottobre 1998. La ricorrente sosteneva che era possibile invocare l'efficacia diretta della suddetta disposizione nei confronti dell'amministrazione per il periodo compreso tra queste due date. L'Employment Appeal Tribunal aveva concluso che l'articolo 7 era sufficientemente preciso ed incondizionato per ricevere efficacia diretta e che l'interessata poteva quindi invocarlo nei confronti dell'amministrazione convenuta.

Nell'esaminare l'articolo 7 nel più ampio contesto della natura, della struttura generale e del tenore testuale della direttiva, Lord Justice Mummery membro della Court of Appeal ha preso in particolare in considerazione la nozione di "orario di lavoro", definito nell'articolo 2 della direttiva come "qualsiasi periodo" in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Il giudice Mummery ha ritenuto che tale definizione, redatta in modo alquanto impreciso e in quanto facente rinvio alle normative degli Stati membri, assumeva un rilievo particolare nel contesto della sezione seconda della direttiva ("Periodi minimi di riposo - altri aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") in cui ricade l'articolo 7, quello, appunto, relativo alle ferie annuali. Infatti, se è vero che l'articolo 7 precisa quale sia il periodo minimo di ferie annuali retribuite (quattro settimane) non se ne può automaticamente dedurre che l'obbligo ivi previsto sia tanto preciso da consentire ai singoli di invocarlo dinanzi al giudice nazionale. Il quesito circa la durata dell'"orario di lavoro" che il lavoratore deve aver compiuto affinché gli spettino le ferie annuali previste da tale disposizione non trova risposta né nell'articolo 7 né in alcuna altra disposizione della direttiva. Lord Justice Mummery ha quindi concluso che alla disposizione invocata dalla ricorrente non poteva essere attribuita efficacia diretta.

Parimenti nel Regno Unito, l'Outer House della Court of Session¹ (giurisdizione scozzese) adita in un ricorso vertente sulla rottura di un contratto di agenzia ha, in primo luogo, ricordato il principio dell'interpretazione conforme del diritto nazionale e, in secondo luogo, ha affermato che, quando una direttiva ha desunto dal sistema giuridico di uno Stato membro uno dei suoi elementi, è possibile invocare il diritto di questo Stato membro onde determinare l'esatta efficacia della direttiva. Dopo aver constatato che la normativa inglese denominata Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993, invocata dal ricorrente, era stata adottata allo scopo di recepire la direttiva 86/653 relativa agli agenti commerciali indipendenti², Lord Hamilton ricorda la necessità che il diritto nazionale venga interpretato, nella misura del possibile, in senso conforme non soltanto al testo e alle finalità della direttiva che deve recepire, ma anche all'interpretazione datane dalla Corte di giustizia comunitaria, anziché limitarsi ad una semplice interpretazione letterale delle disposizioni nazionali. L'alto magistrato precisa inoltre che, in generale, una normativa adottata per dare attuazione ad una direttiva comunitaria non modifica le altre norme interne vigenti nel settore in questione se non nella misura in cui queste sono in contrasto con le disposizioni della direttiva comunitaria. Quanto alla questione, pure sollevata nel giudizio di cui si tratta, della possibilità di invocare, in Scozia, il diritto di un altro Stato membro, nonché la prassi dei giudici di tale Stato per apprezzare la sfera di operatività di una direttiva comunitaria che abbia recepito uno degli elementi di questo ordinamento giuridico, Lord Hamilton ritiene che una impostazione di questo genere si

¹ Court of Session, Outer House, 10 marzo 1999, Stewart Roy contro M R Pearlman Ltd, Common Market Law Reports 1999, Vol. 2, pagg. 1155-1171.

² Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

iscriva perfettamente nell'obiettivo di una armonizzazione legislativa all'interno degli Stati membri. Pertanto, se ed in quanto la direttiva *de qua* prevede una soluzione ispirata al diritto francese, può essere necessario, ai fini di un approccio armonizzato, prendere in considerazione l'esperienza dei giudici francesi, senza per questo attingere alla dottrina giuridica francese. Secondo il giudice inglese, si tratta di un vero e proprio esercizio di diritto comparato, per il quale la giurisdizione scozzese è perfettamente idonea a tener conto delle fonti di diritto straniero.

Adita con analogo ricorso ¹, la Inner House della Court of Session (Scozia) ha ricordato che è necessario interpretare il diritto nazionale vigente alla luce del diritto comunitario. Informato del fatto che il regime di risarcimento istituito dalla direttiva 86/653 si fonda sul diritto francese, il supremo organo giudiziario scozzese ha proceduto all'interpretazione della normativa del Regno Unito alla luce del diritto francese che disciplina il sistema di risarcimento e indennizzo degli agenti commerciali indipendenti a seguito della rottura del contratto di agenzia.

Infine, sempre nel Regno Unito, l'Outer House della Court of Session² si è pronunciata sulla questione dell'esaurimento del diritto di marchio in una causa vertente sull'importazione parallela di prodotti della marca Davidoff da Singapore nel Regno Unito. L'azione, promossa dai ricorrenti, titolari del marchio, sul fondamento dell'articolo 5 della direttiva 89/104³, era intesa a chiedere al giudice di vietare ai convenuti, per difetto di consenso, la distribuzione e la vendita dei prodotti muniti del marchio nello Spazio economico europeo. Le parti si sono accordate sulla considerazione che la controversia riguardava essenzialmente la nozione di "consenso" di cui all'articolo 7 della direttiva. I ricorrenti sostenevano che i beni in oggetto non erano stati messi in circolazione nel SEE né da loro né dai loro concessionari e che detti beni erano stati invece messi a disposizione dei loro distributori a Singapore affinché fossero smerciati in quella regione. La vendita dei prodotti era oggetto di un contratto, disciplinato dalla legge tedesca, che riconosceva ai rivenditori il diritto esclusivo di distribuire beni nel territorio asiatico specificato nel contratto ed obbligava i distributori ad assicurare l'osservanza di questa restrizione da parte dei successivi rivenditori.

L'Outer House ha rilevato che la convenuta non aveva fornito la prova di aver ricevuto il consenso della parte attrice, nella considerazione, da un lato, che l'intenzione di quest'ultima di limitare la rivendita di prodotti all'interno del territorio contrattuale era da quest'ultimo chiaramente espressa e, in secondo luogo, che l'argomento della convenuta, secondo il quale il consenso della ricorrente sarebbe stato implicitamente desumibile dal fatto che essa non aveva preso alcuna misura per impedire la successiva importazione dei prodotti nel SEE (per es., il divieto espresso apposto sui prodotti stessi) non sono conformi alla realtà commerciale. Il giudice Lord Kingarth, membro dell'Outer House, si è discostato dalla decisione resa nell'aprile 1999 in una causa analoga⁴ dal giudice Laddie, membro della Chancery Division della High Court of Justice inglese. Quest'ultimo aveva infatti deciso che Davidoff non poteva far valere il proprio diritto di marchio britannico contro i prodotti importati da Singapore in base al rilievo che, secondo il diritto inglese dei contratti, in assenza di restrizioni esplicite imposte al distributore al momento dell'acquisto delle merci, il consenso del titolare alla rivendita delle merci stesse nel SEE è presunto. Giova

¹ Court of Session, Inner House, 16 marzo 2000, King contro T. Tunnoek Ltd, European Law Reports of Cases in the United Kingdom and Ireland 2000, pagg. 531-550.

² Court of Session, Outer House, 4 aprile 2000, Zino Davidoff SA contro M&S Toiletries Ltd, Common Market Law Reports 2000, vol. 2, pagg. 735-753.

³ Cfr. nota n. 50.

⁴ Davidoff SA/A&G Imports Ltd, [1999] 3 All ER 711.

sottolineare che il giudice inglese ha rivolto un quesito pregiudiziale alla Corte comunitaria chiedendogli di precisare la nozione di consenso implicito¹. Lord Kingarth ha posto in rilievo le differenze del caso sottoposto alla sua cognizione rispetto alla decisione assunta dal giudice inglese Laddie, ed in particolare il fatto che il contratto di vendita, nella causa promossa dinanzi all'Outer House, era disciplinato dal diritto tedesco e non dal diritto inglese. Egli ha ritenuto che l'argomento della difesa, fondato sul consenso implicito, non era pertinente stanti le inequivoche restrizioni all'esportazione dedotte nel contratto di vendita, che stipulava che le merci potessero essere rivendute solamente nei territori dell'Asia specificati nel contratto. A questo riguardo, il giudice scozzese ha ritenuto che non fosse possibile presumere il consenso esplicito al successivo smercio nel SEE dei prodotti *de quibus*.

Per quanto riguarda più particolarmente la nozione di "consenso" di cui all'articolo 7 della direttiva, il giudice Lord Kingarth ha dichiarato fondata la tesi dei ricorrenti. Questi, pur senza negare la possibilità che il consenso possa essere implicito, invocavano il principio sviluppato nella sentenza *Silhouette*², secondo la quale l'articolo 7 paragrafo 1, in quanto deroga ai diritti conferiti al titolare del marchio dall'articolo 5, paragrafo 1, deve essere interpretato restrittivamente.

Infine poiché alla Corte comunitaria sono stati rivolti quesiti pregiudiziali in ordine alla nozione di consenso in connessione con le cause *Davidoff* e *Levi Strauss*, sopra richiamate, e poiché nessuna delle parti nel procedimento che si svolgeva dinanzi all'Outer House gli aveva chiesto di rivolgersi alla Corte, il giudice scozzese ha ritenuto che non fosse necessario rivolgere a sua volta un quesito pregiudiziale alla Corte. Di conseguenza, l'Outer House della Court of Session ha accolto l'istanza della ricorrente emettendo un'ordinanza inibitoria (*interim interdict*)³. Più in particolare, Lord McCluskey ha ritenuto che l'ingerenza deliberata nel codice a barre costituisse *prima facie* una dissimulazione dell'origine dei prodotti ed una violazione dei diritti del ricorrente.

Sempre nel Regno Unito, la High Court of Justice dell'Ile de Man⁴, pronunciandosi in appello ha, con sentenza del 19 gennaio 1999, statuito che né l'articolo 52 del trattato CE, né le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e la libera prestazione dei servizi trovano applicazione nell'Isola di Man e che, di conseguenza, le sentenze della Corte di giustizia in tali materie non hanno effetto alcuno nell'ordinamento dell'Isola di Man. La Corte ne ha quindi concluso che i giudici dell'Isola non sono tenuti a conformarsi alla giurisprudenza della Corte comunitaria.

Il ricorrente, cittadino britannico residente nell'Isola di Man, era stato perseguito per aver guidato il suo veicolo senza patente, per più di tre mesi, ma meno di un anno dopo il suo arrivo sull'Isola. A tale data egli risultava titolare di una patente di guida britannica in corso di validità, che non aveva però provveduto a cambiare facendosi rilasciare la patente dalle autorità dell'Isola nel termine di tre mesi imposto dalla locale regolamentazione. L'appellante invocava, tra l'altro, una disposizione del Road Traffic Act del 1985 che, a suo parere, imporrebbe alle autorità dell'Isola di adottare i provvedimenti necessari per dare applicazione, nell'Isola, alle disposizioni del diritto comunitario in materia di trasporto. La High Court dell'Isola di Man ha rigettato questa tesi ricordando in primo

¹ Si vedano le cause riunite C-414/99, *Davidoff* e C-415/99, *Levi Strauss*, citate alla nota 82.

² Sentenza della Corte del 16 luglio 1998, C-355/96, *Racc.* 1998, pag. I-4799.

³ Court of Session, Outer House, 8 agosto 2000, *Zino Davidoff SA contro M&S Toiletries Ltd.*

⁴ High Court of Justice of the Isle of Man, Staff of Government Division, 19 gennaio 1999, *Fielding contro Oake*.

luogo che la normativa comunitaria in materia di trasporti stradali non si applica nell'Isola in forza del protocollo n. 3 allegato all'Atto di adesione del 1972 ed ha aggiunto che, se la disposizione invocata dal ricorrente autorizza le autorità dell'Isola a prendere misure per rendere il diritto comunitario ivi applicabile, essa non crea però alcun obbligo in capo ad esse. Poiché il ricorrente si era anche riferito alla sentenza della Corte di giustizia comunitaria nella causa *Sknavi e Chryssanthakopoulos*¹, nella quale il perseguimento di una persona titolare di una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro e che non si era fatta rilasciare la nuova patente nel termine impartito dallo Stato di residenza era stata giudicata in contrasto con l'articolo 52 del trattato. A questo proposito la High Court ha ritenuto che né l'articolo 52 del trattato CE relativo alla libertà di stabilimento né la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione di servizi trovano applicazione nell'Isola di Man e che, conseguentemente, tale giurisprudenza non era pertinente nel caso sottoposto.

2.6. Quarto quesito

In **Austria**, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione) è stato chiamato a pronunciarsi in due cause riguardanti il diniego dell'autorizzazione amministrativa richiesta per l'acquisto di beni immobili nel Tirolo.

Nella prima causa², un cittadino tedesco aveva acquistato nel luglio 1997 un casa nel Tirolo austriaco per stabilirvi il suo domicilio principale. L'autorità competente in primo grado (Bezirkshauptmannschaft Schwaz) aveva rifiutato di rilasciargli l'autorizzazione prescritta per l'acquisto dei beni fondiari dalla legge del Land del Tirolo sulle transazioni immobiliari (Tiroler Grundverkehrsgesetz), benché il ricorrente avesse invocato sia la libertà di circolazione delle persone sia la libertà di stabilimento, sostenendo di aver ottenuto un'autorizzazione per esercitare un'attività commerciale in Austria. L'autorità competente, nell'applicare al ricorrente le norme che la legge prevede per tutti gli acquisti di beni da parte di stranieri, ha motivato la propria decisione rilevando che, per il Land del Tirolo, mancava l'interesse commerciale, culturale o sociale allo stabilimento del cittadino tedesco nella regione.

L'Oberster Gerichtshof ha dichiarato che la Bezirkshauptmannschaft non avrebbe dovuto ignorare che le condizioni indicate nella sua decisione non trovano applicazione nei confronti dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, come peraltro risulta da una circolare amministrativa del governo regionale del Tirolo. Stante la preminenza del diritto comunitario e in considerazione di una consolidata giurisprudenza della Corte, la Bezirkshauptmannschaft avrebbe dovuto osservare il principio della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento, ancorché la legge nazionale preveda il contrario. La suprema corte austriaca ha inoltre precisato che lo Stato potrebbe essere riconosciuto responsabile quando l'organo di un Land non applichi il diritto comunitario oppure lo applichi in modo scorretto. Al termine del suo esame quindi, l'Oberster Gerichtshof ha quindi condannato il Land del Tirolo a rimborsare al ricorrente le spese del patrocinio legale occasionate dal ricorso contro la decisione - illegittima - da questi impugnata.

Nella seconda causa³, nella quale il giudice di primo grado aveva sollevato quesito pregiudiziale dinanzi alla Corte comunitaria¹, l'Oberster Gerichtshof è stato chiamato a rispondere in via

¹ Sentenza della Corte del 29 febbraio 1996, C-193/94, Racc. 1996, pag. I-929.

² Oberster Gerichtshof, sentenza del 10 giugno 2000, 1 Ob 12/00x.

³ Oberster Gerichtshof, sentenza del 25 luglio 2000, 1 Ob 146/00b.

definitiva sul quesito se la responsabilità del risarcimento del danno subito da un singolo per l'inosservanza del diritto comunitario ad opera della legge di un Land incomba al Land stesso oppure allo Stato federale. Poiché la questione è tuttora controversa nella dottrina austriaca, l'Oberster Gerichtshof, aderendo alla *ratio decidendi* della Corte di giustizia comunitaria nella richiamata sentenza *Konle* ha statuito che la riparazione del pregiudizio che i singoli subiscono per effetto di provvedimenti interni adottati in violazione del diritto comunitario non deve necessariamente ricadere sullo Stato federale. Per analogia con la legge austriaca sulla responsabilità amministrativa (*Amtshaftungsgesetz*), che prevede la responsabilità dell'autorità pubblica che abbia commesso una violazione secondo criteri funzionali e ordinamentali, il soggetto tenuto a risarcire i danni subiti dai singoli è soltanto il Land interessato e non lo Stato federale. L'istanza è quindi stata respinta, poiché essa era diretta contro lo Stato e non contro il Land del Tirolo.

In **Belgio**, con sentenza del 14 gennaio 2000², la Cour de cassation è stata chiamata a precisare in base a quali criteri uno Stato possa essere ritenuto responsabile quando adotta un regolamento in contrasto con una disposizione comunitaria direttamente efficace nell'ordinamento giuridico interno. Il ricorso aveva ad oggetto la regolamentazione nazionale relativa alle caratteristiche tecniche dei veicoli. La Cour de cassation ha statuito che gli atti dell'autorità amministrativa devono essere valutati alla luce dei criteri generali cui si ispira la normativa belga sulla responsabilità civile, che sono più ampi di quelli istituiti dal diritto comunitario³.

L'azione inizialmente instaurata dalla parte attrice tendeva a far dichiarare al giudice che, non consentendo - in violazione dell'articolo 30 del trattato (divenuto ora l'articolo 28 CE) - l'omologazione di autobus provenienti da altri Stati membri che non soddisfano la regolamentazione belga in materia di diametro di sterzata dei veicoli, lo Stato belga aveva commesso una violazione che aveva cagionato un danno alla ricorrente, danno di cui questa chiedeva il risarcimento. Nella sentenza impugnata dinanzi alla Cour de cassation, la Cour d'appel di Bruxelles, fondandosi sulla giurisprudenza *Factortame*⁴, aveva dichiarato che quando un'autorità amministrativa adotta un regolamento in contrasto con le disposizioni del trattato, l'adozione di queste disposizioni può costituire colpa solo quando la violazione del trattato sia sufficientemente caratterizzata, grave e manifesta; il giudice d'appello ha inoltre precisato che, per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario, il criterio decisivo è quello della palese disapplicazione del diritto comunitario ad opera dello Stato membro. La Cour d'appel era quindi passata ad enumerare i fattori che il giudice competente può prendere in considerazione per decidere se la violazione sia qualificabile come manifesta⁵. Con riferimento alle circostanze che avevano determinato il sorgere della controversia, la Cour d'appel aveva concluso che, nel caso di

¹ Sentenza della Corte del 1° giugno 1999, C-302/97, *Konle*, Racc. 1999, pag. I-3099.

² Cour de cassation, 14 gennaio 2000, n. C.98.0477.F.

³ L'articolo 1382 del codice civile belga indica quali siano i presupposti che fanno sorgere la responsabilità civile, e cioè il comportamento colposo, il pregiudizio e il nesso causale.

⁴ Sentenza della Corte del 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Racc. 1996, pag. I-1029.

⁵ La Corte d'appello cita, fra gli altri, la chiarezza, la norma violata, il margine di valutazione discrezionale lasciato all'autorità nazionale, l'intenzionalità o l'inintenzionalità dell'inadempimento, la scusabilità o inescusabilità di un errore di diritto e la circostanza che l'atteggiamento assunto da un'autorità comunitaria abbia potuto contribuire all'omissione, all'adozione o al mantenimento in vigore di misure nazionali in contrasto col diritto comunitario.

specie, la violazione dell'articolo 30 del trattato non era manifesta, quanto meno per il periodo per il quale la ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno.

La Cour de cassation ha cassato la sentenza di appello ritenendola viziata da violazione della normativa nazionale in materia di responsabilità civile. In primo luogo, la Cour de cassation ammette che, supposto che esista una causa che esonera dalla responsabilità, l'autorità amministrativa commette un'azione viziata di illegittimità se adotta un regolamento che disattende una disposizione di diritto internazionale avente efficacia diretta nell'ordinamento giuridico interno, con la conseguenza di rendersi civilmente responsabile verso il danneggiato qualora il comportamento illegittimo cagioni un danno. In secondo luogo, la Cour de cassation rileva che la Cour d'appel, senza aver assodato l'esistenza di una causa di esonero della responsabilità, aveva ritenuto che l'illegalità compiuta dallo Stato non costituisse un atto illegittimo. Sulla base di questa sola constatazione, e senza pronunciarsi sui principi di diritto comunitario svolti dalla Corte d'appello, la Corte di cassazione belga ha concluso che la sentenza di appello aveva violato le disposizioni nazionali in materia di responsabilità civile.

In **Grecia**, con la sentenza 2079/1999, del 26 febbraio 1999¹, pronunciata in una causa vertente sull'omesso recepimento della direttiva 89/48², il Symvoulio tis Epikrateias non è entrato nella problematica della sentenza *Francovich* ancorché il ricorrente avesse invocato la responsabilità civile dello Stato per omesso recepimento della direttiva comunitaria e la Grecia fosse stata condannata dalla Corte di giustizia proprio per tale inadempimento³. Pur riconoscendo che lo Stato ha l'obbligo di dar corso all'attuazione della direttiva, il Symvoulio tis Epikrateias afferma che spetta al legislatore ed al potere esecutivo scegliere gli strumenti giuridici appropriati per conformarsi a tale obbligo ed ha escluso la competenza del potere giudiziario ad intervenire in tale materia, in particolare riconoscendo la responsabilità civile a carico dello Stato per violazione dei suoi obblighi comunitari.

In **Irlanda**, con sentenza del 29 ottobre 1999 nella causa Dublin Bus contro Motor Insurers' Bureau of Ireland (il MIBI)⁴, la Circuit Court ha applicato la giurisprudenza *Francovich* in modo innovativo. L'Irlanda aveva infatti recepito la seconda direttiva 84/5⁵ sull'assicurazione degli autoveicolitrामite stipulazione di un accordo con la convenuta, un'associazione di diritto privato che rappresenta le società di assicurazione operanti in Irlanda in tale settore. Tale accordo prevedeva una deroga più ampia di quella consentita dalla direttiva per quanto attiene la copertura dei danni provocati da veicoli non identificati, la deroga che viene estesa a tutti i casi in cui non sia possibile identificare il conducente. La Circuit Court ha stabilito che l'accordo così come stipulato non recepiva correttamente la direttiva comunitaria. Sempre secondo la Corte, visto il metodo scelto

¹ Symvoulio tis Epikrateias, Olomeleia, (Adunanza plenaria) 26 febbraio 1999, Deltio Forologikis Nomothesias, 1999, pagg. 1783-1787; EDDDD, 2000, pagg. 98-104; European Current Law, 2000, Part 6, n. 75 (riassunto in inglese).

² Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16).

³ Sentenza del 23 marzo 1995, causa C-365/93, Racc. pag. I-499.

⁴ McMahon J., ancora inedita.

⁵ Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (GU 1984 L 8 del 15.2.1984, pag. 17).

dalle autorità irlandesi per dare attuazione alla direttiva, il MIBI deve ritenersi emanazione dello Stato, e quindi soggetto in capo al quale sorge una responsabilità civile per la difettosa attuazione della direttiva. Tenuto conto del fatto che il MIBI era già al corrente del problema creato dalla più ampia deroga, vigente in Irlanda, in forza dell'accordo e visto che si era già dichiarato disposto a non farvi ricorso in altre cause, la Circuit Court ha dichiarato che sussistevano le condizioni indicate dalla Corte comunitaria nelle sentenze *Francovich* e *British Telecom* condannando quindi il MIBI a rifondere i danni subiti dalla parte lesa per effetto dell'errato recepimento della direttiva.

Nei **Paesi Bassi**, lo Hoge Raad con sentenza del 29 marzo 2000 concernente la normativa sull'IVA¹, ha statuito che la correzione di un'imposta, decisa dalle autorità fiscali in violazione della normativa in materia di IVA, normativa giudicata conforme alla sesta direttiva IVA 77/388², non integrava gli estremi di una violazione del diritto comunitario e che quindi, ai sensi del diritto comunitario, non vi era necessità di accordare il risarcimento dei danni subiti dal soggetto di imposta. Lo Hoge Raad ha sottolineato che, se è vero che i Paesi Bassi avevano correttamente recepito la direttiva, la contestata ristrutturazione dell'imposta non si fondava però su eventi generatori dell'imposta ai sensi della disposizione *de qua* e che quindi, nel caso di specie, l'IVA non era dovuta. Il soggetto passivo, che aveva ottenuto soltanto il rimborso forfettario previsto dalla legge sul procedimento tributario, reclamava, dinanzi all'Hoge Raad, anche il risarcimento dei danni rappresentati dalle spese effettivamente sostenute in seguito al procedimento che aveva avviato contro la restituzione dell'imposta. L'istanza è stata quindi respinta.

Nel **Regno Unito**, nell'ambito di un procedimento intentato da varie migliaia di risparmiatori nei confronti della Bank of England in seguito alla liquidazione della Bank of Credit and Commerce International SA ("BCCI"), la House of Lords³ ha chiarito in primo luogo quale siano gli elementi costitutivi dell'illecito extra contrattuale ("*tort*") chiamato nel diritto inglese "*misfeasance in public office*" (comportamento illecito da parte di pubblico ufficiale) e, in secondo luogo, sul quesito se la direttiva 77/780, che coordina le normative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio⁴, conferisca ai singoli un diritto, azionabile dinanzi ai giudici nazionali, al risarcimento da parte dello Stato. Nel 1980, infatti, la Bank of England, agendo in qualità di autorità di vigilanza ai sensi del Banking Act del 1979, attuativo della sopra richiamata direttiva, aveva autorizzato la BCCI ad esercitare l'attività di azienda bancaria abilitata a ricevere depositi (*licensed deposit-taking institution*). Nel 1991, a richiesta della Banca d'Inghilterra, la High Court inglese nominò i liquidatori provvisori della BCCI. Tale decisione determinò la chiusura dell'ente creditizio nel Regno Unito e gravissime perdite finanziarie per migliaia di risparmiatori che videro volatilizzarsi i loro depositi. Il crollo della BCCI era principalmente riconducibile ad una frode perpetrata su vasta scala da parte degli alti dirigenti della BCCI. I titolari dei depositi hanno allora perseguito la Banca d'Inghilterra sostenendo, da un lato, che essa si era resa colpevole di "*misfeasance in public office*" (sulla base dell'allegazione che taluni alti funzionari avevano agito in malafede rilasciando l'autorizzazione alla BCI, mentre ciò sarebbe stato illegale, trascurando di vigilare sul comportamento della BCCI all'indomani dell'autorizzazione e omettendo di prendere i

¹ Hoge Raad, sentenza del 29 marzo 2000, *Beslissingen in belastingzaken*, 2000, 342.

² Cfr. nota n. 20.

³ House of Lords, 18 maggio 2000, *Three Rivers District Council ed altri contro The Governor and Company of the Bank of England*, *Common Market Law Reports* 2000, Vol. 3, pagg. 205-269.

⁴ Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30).

provvedimenti necessari per la chiusura della BCCI) e, per altro verso, sulla base delle disposizioni della direttiva 77/780.

Per quanto attiene alle censure che trovano fondamento nella direttiva, la House of Lords ha ritenuto che il provvedimento comunitario non imponga agli Stati membri obblighi tali da conferire ai singoli diritti per la cui violazione possa fondare un'azione per danni. Secondo la House of Lords, infatti, riconoscere tali diritti non è necessario per conseguire la finalità della direttiva; questa costituisce infatti un primo passo verso il ravvicinamento delle normative nazionali inerenti l'attività degli enti creditizi all'interno della Comunità e mira ad eliminare gli ostacoli al diritto di stabilimento, pur riconoscendo la necessità di una normativa comune applicabile alle aziende di credito onde proteggere il risparmio. Ne consegue che le misure di ravvicinamento devono rispondere a questa duplice esigenza: da un lato, tutelare il risparmio e, d'altro lato, creare condizioni di concorrenza identiche fra gli enti creditizi che esercitano la loro attività in più Stati membri.

Secondo la House of Lords, se è vero che la direttiva impone obblighi di cooperazione alle autorità competenti quando un ente creditizio esercita la sua attività in uno o più Stati membri diversi da quello in cui si trova la sede sociale, è anche vero che essa non prescrive obblighi di vigilanza a carico dell'autorità competente all'interno di ciascuno Stato membro. Applicando in tal modo la teoria dell'*acte clair* la House of Lords ha quindi emesso la propria sentenza senza rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria.